



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Il Modello
Dichiarazione IVA 2024
- Bonus edilizi 2024
- È sempre tutto
urgente in ufficio:
sarà vero, oppure
sono “false” urgenze?



FEBBRAIO 2024

INDICE

Soluzioni di Pratica Fiscale

Il Modello Dichiarazione IVA 2024	03
<i>a cura di Emanuele Pisati e Vincenzo Verrusio</i>	
Bonus edilizi 2024	15
<i>a cura di Luca Malaman</i>	
Il “nuovo” concordato preventivo biennale: aspetti procedurali, adempimenti e novità in materia di presentazione dei modelli dichiarativi e dei versamenti delle imposte.....	19
<i>a cura di Luca Malaman</i>	
Fringe benefit: le novità della Legge di bilancio 2024	23
<i>a cura di Pierfranco Santini e Alessio Zanoni</i>	
L'abolizione dell'ACE e la super deduzione per le nuove assunzioni 2024.....	27
<i>a cura di Massimo Gamberoni</i>	
Le commissioni POS degli operatori finanziari non residenti.....	31
<i>a cura di Emanuela Ardillo</i>	

Schede Operative di Sintesi

Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2024.....	44
<i>a cura di Chiara Zantedeschi</i>	

La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

È sempre tutto urgente in ufficio: sarà vero, oppure sono “false” urgenze?	46
<i>a cura di Mario Alberto Catarozzo</i>	

Il Modello Dichiarazione Iva 2024



A cura di Emanuele Pisati e Vincenzo Verrusio

Come previsto dal comma 1 dell'art. 8 del DPR n. 322/1998, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024, ha disposto l'approvazione dei modelli di DICHIARAZIONE IVA/2024 relativi all'imposta 2023. In questo contributo vedremo quali sono i soggetti obbligati, le novità del modello per quest'anno, le modalità e i termini di trasmissione e come effettuare il versamento del saldo per l'anno di imposta 2023.

ART. 8 DPR N. 322/1998

Comma 1

*Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, **redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio** dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale*

Comma 2

*Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente; per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta; per l'**effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione**, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire direttamente.*

Comma 3

Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOGGETTI OBBLIGATI E QUELLI NON OBBLIGATI

Soggetti obbligati

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti.

Attenzione!

Per i soggetti sopra richiamati **l'esonero non si applica** se il contribuente:

- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 331 del 1993)
- ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972);
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).

Al fine di valutare la sussistenza dell'esonero è consigliabile un controllo delle operazioni effettuate durante l'anno nella sezione **Fatture e corrispettivi del cassetto fiscale del contribuente**.

Sono altresì esonerati:

- i contribuenti che **per tutto l'anno d'imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto **dall'art. 1, commi da 54 a 89**, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (**vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023**);
NB: La citata circolare riassume normativa e caratteristiche del regime e se ne consiglia l'attenta lettura.
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di **attività di intrattenimento e di spettacolo**, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398);
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del D.P.R. n. 633/1972).

Attenzione!

Nel caso in cui i sopra indicati soggetti (es. soggetti esercenti l'attività di intrattenimenti e giochi Art. 74 - comma 6 del D.P.R. n. 633/1972) si siano avvalsi, nell'anno di imposta 2023, della facoltà di liquidazione dell'imposta nei modi ordinari (con conseguente obbligo di presentazione del modello), **andrà apposto il flag** nel corrispondente rigo del Quadro VO del modello IVA2024.

Si tiene conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale (per revoca di una opzione precedentemente esercitata) il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi

Il controllo dei Forfettari

I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni ricadono tra i soggetti esonerati dalla presentazione del modello IVA; tuttavia, anche in ragione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, è **consigliabile monitorare**:

- il superamento della soglia dei 100.000 € di ricavi e compensi percepiti durante l'anno 2023;
- il verificarsi di una causa di esclusione dal regime nell'anno di imposta 2023 con conseguente accesso al regime ordinario IVA nel 2024;
- la sussistenza delle condizioni per il mancato accesso al regime fin dal primo gennaio 2023 (es. accettazione in eredità nel 2023 di una quota di una società di persone per un evento verificatosi nell'anno di imposta 2022); in tal caso si può evitare di vedersi contestata l'**omessa dichiarazione IVA**.

Per i forfettari non opera la fuoriuscita dal regime a causa di acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario o ha registrato operazioni intracomunitarie.

I TIPI DI MODELLO

I modelli IVA 2024 sono due: **uno semplificato** (c.d. Modello IVA 2024/BASE) e l'altro ordinario (chiamato semplicemente Modello IVA 2024).

Il modello IVA 2024/BASE, **può** essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, **non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali**, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
- non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione e importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Nelle ipotesi di operazioni straordinarie e altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione d'azienda, successione ereditaria, ecc.) va prestata particolare attenzione in quanto solitamente si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti; il soggetto obbligato alla presentazione del modello identificherà quanti quadri andranno compilati, questo dipenderà dal momento in cui si realizza l'operazione e/o dall'estinzione o meno del soggetto dante causa.

Il modello IVA 2024/BASE **non può altresì essere utilizzato**:

- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo;
- dall'ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2024, della particolare procedura di compensazione dell'IVA di gruppo, comunicando all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione tramite la compilazione del quadro VG nella DICHIARAZIONE IVA/2024;

- dai soggetti che hanno presentato nel 2023 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) e che, ai sensi del comma 6-quater del richiamato art. 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative **(per la compilazione del quadro VN si rimanda al paragrafo sulle dichiarazioni integrative)**;
- dai soggetti che avendo omesso di effettuare versamenti periodici Iva compilano il quadro VQ della DICHIARAZIONE IVA/2024.

QUADRO VQ

Il quadro è stato introdotto per consentire la determinazione del credito maturato (c.d. potenziale) a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione e presenti nel rigo VL41 dei rispettivi anni.

I versamenti da considerare sono quelli effettuati entro il 30/04/2024.

Non riguardano la compilazione di questo quadro i versamenti da ravvedimento operoso (c.d. spontanei).

LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Per l'esercizio del diritto alla detrazione il comma 3 del sopra citato Art. 8 DPR N. 322/1998 impone un monitoraggio delle fatture a cavallo d'anno: nell'attesa di un probabile cambiamento legislativo, si ricorda che sono ancora vigenti i commi 1 e 1-bis dell'art. 1 D.P.R. DEL 23/03/1998 N. 100.

NB: si precisa che **nulla in merito è cambiato** anche se erano circolate proposte di variazione dei criteri.

Per il trattamento di queste fatture (in basso una tabella di esempio) si rimanda a quanto rappresentato nella circolare ADE n. 1/E/2018.

ESEMPIO TRATTAMENTO FATTURE A CAVALLO D'ANNO (CONTRIBUENTE IVA MENSILE)

Fattura 2023 ricevuta (o presa visione in caso di «mancata consegna») entro il 31/12/2023 Annotata entro il 31/12/2023	Liquidazione dicembre Versamento 16/01/2024 DICHIARAZIONE IVA 2024
Fattura 2023 ricevuta (o presa visione in caso di «mancata consegna») il 01/01/2024 Annotata a gennaio 2024	Liquidazione gennaio 2024 Versamento 16/02/2024 DICHIARAZIONE IVA 2025
Fattura 2023 ricevuta (o presa visione in caso di «mancata consegna») entro il 31/12/2023. annotata a gennaio 2024	Annotata in apposito sezionale con periodo di riferimento 2023 - entro il 30 aprile 2024: Liquidazione di dicembre 2023 – No liquidazione Gennaio 2024 Recupero in DICHIARAZIONE IVA 2024

Per avere certezza della data di ricezione o della presenza di fatture tra quelle “messe a disposizione” **consigliabile** un controllo delle operazioni effettuate durante l'anno nella sezione **Fatture e corrispettivi del cassetto fiscale del contribuente**.

LE NOVITÀ DEL MODELLO 2024

Già nel modello Iva 2024 si possono osservare gli effetti della **LEGGE 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale**. Anche grazie alle novità introdotte dall'art. 15 del D.LGS. 8 gennaio 2024, n. 1

(Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) diminuiscono gli elementi da indicare in dichiarazione che non attengono direttamente alla determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta (si veda al riguardo il comma 2 del richiamato art. 8 DPR N. 322/1998). Già da quest'anno si assiste ad una prima eliminazione di quadri non strettamente attinenti alla liquidazione dell'imposta e ai controlli da porre in essere dall'Amministrazione Finanziaria.

QUADRO VA

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19			
VA16	Codice	Importo	Importo
			,00

Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

II RIGO VA16

Il rigo VA16 era stato inserito per la prima volta nel modello IVA 2021 relativo all'anno di imposta 2020. Nel primo anno in particolare, questo rigo presentava una complessità di compilazione e riverberava i suoi effetti in altri quadri del modello dell'anno (in primis nel quadro VL e VQ per la gestione del c.d. "credito IVA potenziale") e nei modelli successivi per il recupero del credito stesso.

L'eliminazione del rigo VA16 porta con sé l'eliminazione, nel quadro VS (Riservato agli enti o società controllanti), l'analogo rigo VS23.

QUADRO VB

Il comma 2 dell'art. 15 del D.LGS.8 gennaio 2024, n. 1 - ha previsto la soppressione dell'obbligo di indicazione nella DICHIARAZIONE IVA (e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi) degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605. In ragione della sopra indicata disposizione legislativa è stato soppresso il Quadro VB dal modello IVA 2024.

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	
VB1	Denominazione operatore finanziario
	Codice di via

QUADRO VE - QUADRO VF SEZIONE 1

Per il 2023, la Legge di Bilancio non aveva previsto la proroga per alcuni beni, delle percentuali di compensazione che le imprese agricole applicano alle cessioni dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. Si torna alla percentuale del 7% (in sostituzione di quella del 9,5%) nei casi di cessione di animali vivi della specie bovina e viene riportata al 7,3% (in sostituzione di quella del 9,5%) la percentuale applicabile alle cessioni di animali vivi della specie suina, compresi i cinghiali vivi.

Gli effetti di tali cambiamenti vengono osservati nella sezione 1 sia del quadro VF che di quello VE del modello IVA 2024.

Nella sezione 1 del quadro VE, è stata aggiunta la nuova percentuale di compensazione (7%) nel rigo VE4. È stato eliminato il precedente rigo riportante la percentuale del 9,5% e, di conseguenza, sono stati rinumerati i rigi successivi.

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1		,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	6,4	,00
Sez. 1 - di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4		,00	7	,00
	VE5	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5	,00
	VE6		,00	7,5	,00
	VE7		,00	8,3	,00
	VE8		,00	8,5	,00
	VE9		,00	8,8	,00
	VE10		,00	10	,00
	VE11		,00	12,3	,00

Nella sezione 1 del quadro VF, è stata aggiunta la nuova percentuale di compensazione (7%) nel rigo VF5. È stato eliminato il precedente rigo riportante la percentuale del 9,5% e, anche in questo caso, sono stati rinumerati i rigi successivi.

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2	,00
	VF2		,00	4	,00
	VF3		,00	5	,00
	VF4		,00	7	,00
Sez. 1 - A degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3	,00
	VF6		,00	7,5	,00
	VF7		,00	8,3	,00
	VF8		,00	8,5	,00
	VF9		,00	8,8	,00
	VF10		,00	10	,00
	VF11		,00	12,3	,00
	VF12		,00	22	,00
	VF13		,00	22	,00

QUADRO VF - SEZIONE 3-A

Venuti meno gli effetti della legge n. 178/2020 viene soppresso il campo 9 del rigo VF34 del modello IVA 2023.

VF34	
5	Operazioni non soggette ,00
9	Operazioni esenti legge n. 178/2020 ,00

Il campo era riservato alle operazioni esenti riguardanti i beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e tuttavia equiparate alle operazioni imponibili ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione.

Conseguentemente il campo dove viene indicata la percentuale di detrazione per effetto di applicazione del Pro-rata è stato rinumerato in campo 9.

VF34	5	6	7	8	9
Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
	,00	,00	,00		%

I RIGHI DA VF34 A V36

I Righi da VF34 a VF36 sono riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell'art. 19-bis. Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione vengono, come sopra specificato, riportare nel campo 10. Nei campi 1, 2, 3, 4 e 7 del Rigo VF devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già comprese nel rigo VE33 ma che non partecipano al calcolo del pro-rata di detrazione, venendo di fatto equiparate alle operazioni imponibili.

QUADRO VF - SEZIONE 3B

Ai fini della determinazione dell'IVA ammessa in detrazione le imprese agricole obbligate a compilare la sezione 3-B del quadro VF ritrovano il nuovo rigo VF42 relativo alla percentuale di compensazione pari al 7% e, per effetto dell'effetto congiunto della soppressione del rigo relativo a quella del 9,5%, vengono rinumerati i righi successivi.

QUADRO VL

Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.


Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2022 o credito annuale non trasferibile (*)	1	,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00
		di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dell'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata	3	,00

QUADRO VO

Il quadro VO è il quadro dove vengono comunicate le opzioni o revoche che riguardano:

1. opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;
2. opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
3. opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
4. opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;
5. opzione e revoca agli effetti dell'IRAP.

Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario.

VO36	ATTIVITÀ OLEOTURISTICA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art.1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)	Opzione		1	<input type="checkbox"/>	Revoca		2	<input type="checkbox"/>
									

L'articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina l'attività oleoturistica.

Tali norme prevedono che alle imprese agricole che esercitano le predette attività si applica il particolare sistema di determinazione forfetaria dell'IVA dovuta previsto dall'art. 5, della legge n. 413 del 1991.


L'imposta dovuta si determina quindi per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo (confronta istruzioni per la compilazione dei righi VF30 e VF71).

Il sistema di determinazione forfetaria dell'imposta, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi e per questo motivo il rigo si trova nella sezione 3 del quadro.

Attenzione!

La casella 2 compare solo a partire dal modello IVA per l'anno di imposta 2023 perché è solo da questo anno di imposta si può esercitare la revoca, vigendo un vincolo triennale per la scelta operata a partire dall'anno di imposta 2020.

NB: Quando viene operata una scelta e si compila un rigo particolare del quadro VO bisogna prestare attenzione agli eventuali vincoli temporali (es. biennio o triennio) per esercitare la revoca di un'opzione esercitata.

QUADRO CS

Il quadro era stato previsto per consentire ai soggetti passivi INTERESSATI dal contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Anche questa eliminazione è in linea con i dettami della **Legge Delega sulla riforma fiscale**.

LA TRASMISSIONE DEL MODELLO

Il modello va presentato, esclusivamente per via telematica, tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

La scelta sulla tempistica di trasmissione del modello, da parte del soggetto IVA, può dipendere:

- dalla volontà di anticipare l'utilizzo in compensazione il credito IVA risultante dalla liquidazione annuale per l'anno di imposta 2023 per importi superiori ad € 5.000 fin dal mese febbraio (attendendo i 10 giorni dalla trasmissione del modello e nel rispetto di altri eventuali vincoli previsti delle norme).
- dalla volontà di allegare al modello la liquidazione IVA periodica relativa al IV trimestre attraverso la compilazione del quadro VP.

Attenzione!

Nel caso di allegazione del quadro VP al modello IVA, la dichiarazione andrà trasmessa entro il 29 febbraio 2024.

Trasmissione in caso di decesso dell'imprenditore individuale

Ai sensi dell'Art. 35 bis del Decreto IVA gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.

Esempio

- Decesso imprenditore individuale 30/08/2023;
- Dichiarazione IVA 2023(anno di imposta 2022) non presentata.

In questo caso, il decesso è avvenuto nei 4 mesi dal termine ultimo per l'invio del modello (il 30 agosto cade nei 4 mesi dal termine ordinario 02/05/2023). A far data dal 30 agosto decorrono 6 mesi previsti dal su indicato art. 35 pertanto il termine ultimo per l'invio della dichiarazione IVA 2023 del de cuius cade il 29 febbraio 2024.

IL VERSAMENTO DEL SALDO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

SALDO IVA 2023 A DEBITO

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo 2024 nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Rateazione

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare; le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata **non può essere versata oltre il 16 dicembre**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (di fatto al 30 giugno 2024), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001).

La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Si ricorda che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

SALDO IVA 2023 A CREDITO

La Dichiarazione IVA può presentare un saldo a credito. Questo saldo, nei limiti previsti dalla legge, potrà essere usato in compensazione verticale o orizzontale.

Il codice tributo da utilizzare sarà 6099 e l'anno da indicare sarà 2023.

Credito fino ad € 5.000

Nel caso in cui il credito Iva risultante dalla Dichiarazione IVA 2024 sia inferiore o uguale ad € 5.000, il contribuente è libero utilizzare il credito Iva fin dal primo gennaio 2024.

La compensazione è libera, ma nei limiti dei 5.000 euro, anche nel caso in cui la dichiarazione presenti un credito superiore al suddetto importo.

Attenzione! (Limite tassativo)

Ai sensi del ART. 31, CO. 1, DEL D.L. N. 78/10 **la compensazione orizzontale** dei crediti di cui all'articolo 17, co. 1, del D.Lgs. 241, relativi alle imposte erariali, **è vietata** fino a concorrenza dell'importo dei **debiti**, di ammontare **superiore ad euro 1.500**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Credito oltre € 5.000

Per un utilizzo di credito IVA risultante da dichiarazione annuale sopra i 5.000 euro il contribuente deve:

- attendere 10 giorni dall'invio del modello da cui risulti il credito;
- accompagnare il modello con il visto di conformità **ovvero valutare la sussistenza dei casi di esclusione di apposizione del predetto visto previsti dalle norme.**

Per quanto attiene il secondo punto si sottolinea che *la novità introdotta dall'art. 14 del più volte citato D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, modificando l'Art. 9-bis comma 11 lett. a) b) del D.L. 50/2017 “Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità” per i soggetti ISA”, contempla l'aumento della soglia in base alla quale i soggetti che raggiungono uno specifico o superiore punteggio negli ISA sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità.* In merito ai crediti Iva che vengono richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, il nuovo limite per l'esonero sarà pari a euro 70.000 annui al posto dei precedenti euro 50.000 annui.

Gli scriventi ritengono che l'operatività si avrà dall'anno venturo (2025) in quanto alla data di chiusura in redazione del presente articolo, non vi è alcun nuovo provvedimento dell'Agenzia Entrate che fissi i livelli di affidabilità ISA necessari per usufruire della nova soglia. Le istruzioni Ministeriali al modello infatti si riferiscono alla vecchia soglia di Euro 50.000.

Attenzione!

Per le società e gli enti considerati di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3) del **rigo VA15 del modello IVA 2024.**

Per quanto riguarda l'ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede **la perdita definitiva del credito IVA annuale.**

GLI ERRORI**LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VH - VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE**

Il quadro VH deve essere compilato **esclusivamente** qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Attenzione!

Nelle ipotesi di correzione sopra indicate il quadro VH va compilato per intero, ovvero vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.

Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.

Le correzioni sopra indicate comporteranno il versamento della relativa sanzione salvo l'accesso all'istituto del ravvedimento operoso così come indicato dalla Tabella B – della Risoluzione ADE n.104/E del 2017.

LA DICHIARAZIONE TARDIVA E QUELLA OMESSA

Trascorso il termine del 30 aprile al contribuente è data ancora facoltà di trasmettere la dichiarazione **nei novanta giorni dalla scadenza.** Il modello si intenderà comunque regolarmente acquisito dall'Amministrazione Finanziaria. Ovviamente il ritardo viene sanzionato ma ravvedibile.

Trascorsi i 90 giorni dal 30 aprile senza che il modello sia trasmesso la dichiarazione si intenderà omessa. Non sarà possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso, ma l'invio, anche oltre i novanta giorni, del modello permetterà all'Amministrazione Finanziaria la liquidazione dell'imposta.

GLI ERRORI: LA DICHIARAZIONE CORRETTIVA E INTEGRATIVA

Entro la scadenza del 30 aprile 2024 e fronte di una dichiarazione già presentata è comunque possibile trasmettere una dichiarazione **correttiva nei termini**. Se la correzione ha determinato l'emersione di un maggior debito a saldo, si potrà aderire all'istituto del ravvedimento operoso.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	--

Dopo il 30 aprile il contribuente ha la possibilità di correggere una dichiarazione già presentata segnalando il tipo di dichiarazione con il codice 1.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	---	---

In questo caso si ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, e la dichiarazione può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La correzione può comportare l'emersione di un maggior debito (sanabile con l'istituto del ravvedimento operoso) o un maggior credito; in quest'ultimo caso, per il recupero del credito, andrà valutata la necessità di compilare il quadro VN.

Due esempi per chiarire comportamento e modelli da compilare.

Esempio 1

Nell'anno 2023 è stata presentata una dichiarazione integrativa IVA 2022 relativa all'anno di imposta 2021, dalla quale è emerso un maggior credito per € 3.500 (**l'origine del credito può essere la correzione di un errore o un versamento spontaneo**)

Per recuperare questo credito il contribuente nel modello IVA 2024 deve compilare il quadro VN avendo cura di indicare nel rigo VN1 l'anno di imposta (**non l'anno del modello!**) e il maggior credito.

QUADRO VN	1	Anno	2	Gruppo	3	Maggior credito	4	Codice fiscale	5	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	2021				3.500,00				
	VN2					,00				
	VN3					,00				
	VN4					,00				

Il credito parteciperà alla liquidazione dell'imposta nel quadro VL e sarà presente nel rigo VL11.

La dichiarazione integrativa va presentata anche nel caso di recupero di credito potenziale presente nella dichiarazione originaria (nel rigo VL41), ma solo nel caso in cui il recupero avviene attraverso un versamento spontaneo.

Esempio 2

Ad ottobre 2023 è stata presentata una dichiarazione integrativa IVA 2023 relativa all'anno di imposta 2022 dalla quale è emerso un maggior credito per € 7.500 (**l'origine del credito può essere la correzione di un errore o un versamento spontaneo**)

Il maggior credito in questo caso ricadrà nel credito complessivo annuale, eventualmente già determinato, e seguirà la normale compilazione del quadro VL ovvero del rigo VL25.

VL25 Eccedenza credito anno precedente	CREDITO PRECENDETEMENTE LIQUIDATO + 7.500	,00
---	--	-----

Anche in questo caso la dichiarazione integrativa può riguardare l'emersione di un credito potenziale.

Attenzione!

Nella seconda casella della sezione TIPO DICHIARAZIONE va indicato il codice 2 solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Bonus edilizi 2024



A cura di **Luca Malaman**

I bonus edilizi disponibili ai contribuenti, per il periodo d'imposta 2024, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 ed alle modifiche apportate dal decreto "Salva Spese".

A seguito dell'approvazione del D.L. n. 212/2023 (c.d. decreto "Salva Spese") e della legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2024) dal 1° gennaio 2024 i contribuenti potranno continuare ad usufruire dei seguenti bonus edilizi:

- Superbonus al 70%;
- Bonus barriere architettoniche;
- Sismabonus;
- Bonus ristrutturazioni;
- Bonus verde;
- Ecobonus

SUPERBONUS AL 70%

La detrazione del 110% su unità immobiliari unifamiliari o in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno era applicabile esclusivamente alle le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Per l'anno 2024 la detrazione è stata ridotta al 70%, ma è possibile usufruirne solamente per interventi su parti comuni di condomini o edifici interamente posseduti, nonché per le spese di cooperative a proprietà indivisa.

Sono considerati condomini, ai fini dell'agevolazione, anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone.

	DETRAZIONE CONDOMINI	DETRAZIONE EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI
Fino 2022	110%	110%
2023	110% CILAS al 31/12/2022 e verbale assemblea al 18/11/2022 CILAS al 25/11/2022 e verbale assemblea tra 19 e 24/11/2022	110% CILAS entro il 25/11/2022
2023	90% se non rispettate le date CILAS e delibera	90% CILAS oltre il 25/11/2022
2024	70%	70%
2025	65%	65%

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il D.L. n. 212/2023 (decreto “Salva Spese”) ha introdotto alcune modifiche:

a) Le spese detraibili sono state limitate ai soli interventi aventi ad oggetto scale e rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Non possono ottenere il bonus barriere architettoniche gli interventi di automazione degli impianti né la sostituzione di finestre, porte e pavimenti.

b) E' stato introdotto l'obbligo di asseverazione della conformità della spesa ai requisiti di legge.

c) Dal 30/12/2023 è stato introdotto l'obbligo di pagamento tramite bonifico “parlante”.

I limiti di spesa sono i seguenti:

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità familiari inserite all'interno di edifici plurifamiliari, ma che siano indipendenti;
- euro 40.000 moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l'edificio, nel caso in cui questi siano composti da due ad otto unità;
- euro 30.000 moltiplicata per il numero di unità immobiliari che la compongono, nel caso in cui l'edificio sia composto da più di otto unità.

SISMABONUS

Dell'agevolazione Sismabonus del 110%, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, potranno usufruire esclusivamente i contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dall'aprile 2009.

Oggetto di detrazione sono gli interventi effettuati sugli immobili abitativi sia unifamiliari/unità funzionalmente indipendenti che riferiti a edifici in condominio/interamente posseduti, danneggiati direttamente da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in Comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza ed ancora inagibili.

Rimangono escluse le unità immobiliari strumentali per natura (ad esempio A/10, C/1).

Questa misura offre agevolazioni diverse in base alla zona sismica e al tipo di edificio.

Il bonus riconosce una detrazione del 50%, per gli edifici unifamiliari, su un limite massimo di euro 96.000 per unità.

Nel 2024 resteranno attive anche le agevolazioni al 70% e all'80% per gli interventi che riducono il rischio sismico di una o due classi.

Se i lavori sono condotti sulle parti comuni dei condomini, la detrazione sarà pari all'80% o all'85%.

DETRAZIONE	
50%	sisma bonus ordinario base, senza la riduzione di 1 o 2 classi del rischio sismico.
70%-80%	la riduzione del rischio sismico e rispettivamente di 1 o 2 classi.

ALTRI BONUS EDILIZI

I bonus per il ripristino del patrimonio immobiliare, l'ecobonus ordinario, il sismabonus ordinario, l'ecosismabonus ordinario, il bonus mobili e il bonus verde rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Dal 1° gennaio 2025 l'ecobonus e il sismabonus confluiranno nelle spese di ripristino del patrimonio immobiliare, in assenza di ulteriori proroghe.

ECOBONUS

L'Ecobonus per la sostituzione di serramenti e infissi, schermature solari o caldaie a biomassa sarà ancora in vigore per tutto il 2024, se il titolo edilizio necessario è stato presentato entro il 16 febbraio 2023.

INTERVENTI	DETRAZIONE	DETRAZIONE MASSIMA
Coibentazione di tetti e pareti	65%	60.000
Sostituzione infissi	50%	60.000
Riqualificazione globale edifici	65%	100.000
Installazione pannelli solari	65%	60.000
Installazione schermature solari	50%	60.000
Acquisto dispositivi per domotica	65%	15.000
Sostituzione impianti termici con caldaie a condensazione	50% (65% se sistema di termoregolazione evoluto o generatore d'aria calda a condensazione)	30.000
Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici o scaldacqua a pompa di calore	65%	30.000
Generatori di calore a biomassa	50%	30.000
Microgeneratori	65%	100.000

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Resta confermata senza modifiche anche la detrazione per le ristrutturazioni, pari al 50% sulle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, con un limite massimo di spesa fissato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

L'agevolazione può essere suddivisa in dieci rate annuali di pari importo e applicata in caso di interventi di ristrutturazione su immobili ad uso abitativo, che siano singole abitazioni o condomini.

Gli interventi di ristrutturazione ordinaria sono incentivati esclusivamente se eseguiti su parti comuni condominiali. Inoltre è possibile includere negli interventi dedicati alla ristrutturazione edilizia anche i lavori di demolizione e ricostruzione.

Dal 1° gennaio 2025 il bonus per il ripristino del patrimonio immobiliare tornerà ad essere applicabile nella misura del 36% per una spesa massima di euro 48.000 (anziché 50% su euro 96.000).

BONUS VERDE

Il Bonus Verde resta confermato fino al 31 dicembre 2024.

Le spese agevolate riguardano interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, oltre che per sistemare le terrazze, interventi relativi agli impianti di irrigazione e alla realizzazione dei pozzi.

Sono agevolabili anche i costi di progettazione e manutenzione legati a questi interventi.

Per usufruire di questa agevolazione non è necessario che questi lavori siano abbinati ad altri lavori edilizi detraibili.

L'incentivo permette di ottenere una detrazione del 36% su una spesa massima pari a euro 5.000.

Le spese devono essere pagate con bonifico ordinario, carta di credito e debito o assegno.

BONUS MOBILI

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile usufruire del bonus mobili su una spesa massima pari ad euro 5.000 (per il 2023 era pari ad euro 8.000).

Le spese agevolate, che devono essere pagate con bonifico ordinario, carta di credito o debito, riguardano l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- forni in classe A
- lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie in classe E
- frigoriferi e congelatori in classe F

Il bonus mobili dà diritto ad una detrazione Irpef del 50% in 10 anni, ed è riservato a chi già beneficia di una detrazione sulle ristrutturazioni o sismabonus per lavori almeno di manutenzione straordinaria su immobili residenziale.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

Il decreto n. 11/2023 in materia di cessione di crediti di imposta derivanti da agevolazioni fiscali ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta, in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi di interventi effettuati dai condomini;
3. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

È stata prorogata anche la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, da IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza siti nei territori della regione Marche.

Il decreto "Salva Spese" ha cancellato la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi rientranti nel bonus barriere architettoniche.

Dal 1° gennaio 2024 l'unico modo di ottenere il bonus barriere architettoniche è la detrazione Irpef, nella maggior parte dei casi.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito continuano ad essere consentite per gli interventi:

- sulle parti comuni dei condomini a prevalente destinazione abitativa;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992, senza limiti di reddito.

Il “nuovo” concordato preventivo biennale: aspetti procedurali, adempimenti e novità in materia di presentazione dei modelli dichiarativi e dei versamenti delle imposte



A cura di Luca Malaman

Il decreto legislativo del 25 gennaio 2024, attuativo della Legge Delega Fiscale, ha reintrodotto il concordato preventivo biennale. L'istituto riguarderà tutti i contribuenti di minori dimensioni e i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. Grazie al concordato preventivo, l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito sia ai fini Irpef/Ires che ai fini Irap laddove ancora dovuta.

Il concordato preventivo biennale per i contribuenti titolari di partita Iva è un “nuovo” strumento di compliance messo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria che permetterà a lavoratori autonomi, imprenditori e piccole e medie imprese, per i quali trovano applicazione gli ISA e nel rispetto di alcuni requisiti (che vedremo di seguito), di ricevere una proposta da parte del Fisco dove verranno pre-definite le imposte sia per l'anno di conclusione dell'accordo, sia per quello successivo. Il contribuente, una volta accettata la proposta, potrà godere di alcuni benefici fiscali, oltre a garantirsi alcuni limiti sui poteri di accertamento. L'obiettivo di questo istituto è quello di andare nella direzione di una maggiore collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, nel meccanismo di accertamento tributario. Per comprendere l'appetibilità del concordato preventivo servirà però conoscere quale sarà il “maggior costo” che dovranno sostenere i contribuenti interessati.

REQUISITI SOGGETTIVI

Potranno accedere al concordato tutti i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni, di minori dimensioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità (ISA); saranno quindi esclusi i contribuenti con un volume di ricavi e compensi superiore a Euro 5.164.569. L'istituto troverà applicazione in via sperimentale per una sola annualità anche ai contribuenti forfettari. In sede di stesura del testo definitivo del decreto è stata eliminata la condizione in base alla quale l'accesso era permesso ai soli contribuenti con voto Isa pari a 8. Nella versione pubblicata in G.U. è stato di fatto allargato l'accesso a tutti i contribuenti ISA (a prescindere dal voto conseguito). Il concordato è inoltre precluso ai soggetti che, con riferimento all'anno antecedente la proposta, non abbiano debiti tributari ovvero abbiano estinto, entro il termini di adesione alla proposta, quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi in-

teressi e sanzioni, ovvero per i contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dall'accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i soggetti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- **condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del Codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

LA PROCEDURA DI CONCORDATO

Dal punto di vista procedurale per il 2024 i software informatici per l'elaborazione della proposta di concordato saranno messi a disposizione dei contribuenti entro il giorno 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per il 2025, entro il 1° aprile per tutti gli anni a seguire). L'adesione alla proposta di concordato, del reddito d'impresa/lavoro autonomo e il valore della produzione netto IRAP (se rilevante), dovrà avvenire entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo alle imposte sui redditi. Esclusivamente per il periodo d'imposta 2024, primo anno di applicazione dell'istituto, i contribuenti potranno aderire alla proposta entro il 15 ottobre 2024, che costituirà in via eccezionale anche il termine per l'invio del modello REDDITI 2024 relativo al periodo d'imposta 2023 (per gli anni a seguire, pertanto, l'adesione dovrà avvenire entro il 30 giugno). Le imposte in acconto sul primo periodo d'imposta oggetto di concordato dovranno essere versate sulla base del reddito concordato. Qualora l'adesione avvenga successivamente alla scadenza della I rata di acconto, la differenza tra l'acconto complessivamente dovuto sulla base della proposta di concordato e quello effettivamente versato con la prima rata sarà recuperato con la seconda rata di acconto.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato può anche cessare o decadere in corso di durata. Le cause di cessazione sono due:

- nel caso in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel biennio concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio, in quanto, con il cambio dell'attività nel corso della durata biennale dell'accordo, si applicherà di fatto sul soggetto un Isa diverso rispetto a quello utilizzato per formulare la proposta, pregiudicando l'accordo fatto con l'Agenzia delle Entrate;
- nel caso in cui il contribuente proceda alla chiusura dell'attività nel corso del biennio oggetto di adesione al concordato.

Sul piano operativo in questi casi non si vedono criticità fermo restando che, nell'anno di cessazione del concordato, il soggetto tornerà a dover tassare il reddito e il valore della produzione netta effettivamente realizzati.

CAUSE DI DECADENZA

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta se si verifica uno dei seguenti casi:

- a seguito di accertamento, nei 2 periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo

superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano essere commesse altre violazioni di non lieve entità (appositamente stabilite dalla norma);

- a seguito di dichiarazioni integrative tali da rettificare i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- se viene omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e all'Irap definite con l'adesione al concordato;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

I VANTAGGI DEL CONCORDATO

L'adesione alla proposta consentirà di ottenere automaticamente per i periodi d'imposta oggetto di concordato tutti i benefici "premiali" relativi all'applicazione degli indicatori di affidabilità fiscale:

- sarà possibile ottenere automaticamente le facilitazioni in tema di visto di conformità (esonero elevato recentemente a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive);
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'azione di accertamento;
- l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Con l'adesione alla proposta sarà possibile assicurarsi una maggiore tranquillità rispetto ai controlli dell'Amministrazione finanziaria. Da un lato per i periodi d'imposta oggetto del concordato tutti gli accertamenti di natura analitico presuntiva saranno possibili solo nel caso in cui ricorrano le cause di decadenza dall'accordo; dall'altro verranno intensificate le attività di controllo solo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti saranno tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla regolazione compilazione dei modelli Isa.

Il nuovo calendario per i versamenti e i dichiarativi per l'anno d'imposta 2023

Il decreto "Adempimenti", decreto legislativo n. 1/2024, ha riscritto i termini di presentazione dei modelli dichiarativi, prevedendo anche delle nuove scadenze di versamento delle imposte. Neanche il tempo di "digerirle" che un "nuovo" decreto, quello sul procedimento accertativo e sul concordato preventivo biennale, le ha modificate. Andiamo per ordine; il decreto "Adempimenti" prevede che i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare devono trasmettere telematicamente il dichiarativo entro il 30 settembre (la scadenza fino al 2023 era il 30 novembre). Analogamente i soggetti IRES con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare devono trasmettere la dichiarazione entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio (invece che entro la fine dell'undicesimo mese secondo la precedente normativa). I termini previsti dal decreto sul concordato preventivo biennale sono i seguenti:

- per il periodo d'imposta imposta 2023 (modello Redditi - IRAP 2024) le persone fisiche e le società di persone e similari dovranno trasmettere telematicamente il modello Redditi entro il 15 ottobre 2024;
- le società di capitali dovranno presentare la dichiarazione entro il giorno 15 del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Solo a partire dall'anno di imposta 2024 entreranno di fatto in vigore i termini del decreto "Adempimenti" e quindi per l'anno di imposta 2024 (modello Redditi – IRAP 2025) le persone fisiche e le società di persone e similari dovranno trasmettere telematicamente il dichiarativo entro il 30 settembre 2025; le società di capitali dovranno presentare il dichiarativo telematicamente entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Sono stati modificati anche i termini di versamento delle imposte relative al modello Redditi ed al Modello Irap, il tutto per consentire di valutare la convenienza o meno di aderire al nuovo istituto del "concordato preventivo biennale". La modifica è stata prevista a titolo generale, cioè a prescindere dal fatto che i contribuenti decidano di accettare o meno la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate. La proroga riguarderà:

- a) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli ISA, anche in presenza di cause di esclusione, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (oggi euro 5.164.569);
- b) i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese (soci di SRL trasparenti, soci di società di persone, soci di associazioni professionali, i coadiuvanti familiari ecc.);
- c) i contribuenti in regime forfettario ed in regime di vantaggio.

Questi soggetti potranno comunque versare il saldo (Redditi e IRAP) per l'anno di imposta 2023, ed il primo acconto 2024, entro il 31 luglio 2024 senza l'applicazione di nessuna maggiorazione. Anche quest'anno, il calendario dei versamenti sarà differenziato a seconda del tipo di contribuente, per quanto riguarda il pagamento del saldo e primo acconto la scadenza ordinaria sarà il 30 giugno 2024; i contribuenti di cui sopra a), b) e c), invece, potranno versare entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione. Tutti avranno comunque la possibilità di avvalersi del maggior termine di 30 giorni, salvo l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%. Nulla cambia in merito alle modalità di rateizzazione, che a partire dal modello Redditi 2024 prevedono che le rate successive alla prima siano versate ogni 16 del mese da parte di tutte le tipologie di contribuenti, titolari di partita Iva e per i privati, cioè soggetti non titolari di partita Iva. Ricordiamo inoltre che le novità del decreto sul concordato preventivo biennale sono svincolate dall'adesione allo stesso, pertanto i soggetti ammessi a versare il 31 luglio 2024 in assenza di maggiorazione non sono obbligati all'accettazione della proposta di concordato. Stessa cosa per la mini proroga dei termini di trasmissione delle dichiarazioni (dal 30 settembre al 15 ottobre 2024) che quest'anno varrà per tutti i soggetti a prescindere dal fatto che gli stessi accettino o meno la proposta di concordato.

Fringe benefit: le novità della Legge di bilancio 2024



A cura di Pierfranco Santini e Alessio Zanoni

Come già successo per l'anno 2023, viene riproposto per l'anno 2024 l'innalzamento della soglia esentata da imposizione fiscale e contributiva, in caso di somme erogate in natura ai propri dipendenti, in aggiunta all'ordinaria retribuzione. Viene altresì ampliata la gamma delle spese rimborsabili dal datore di lavoro al dipendente, sempre usufruendo della citata esenzione, fino a comprende gli interessi sul mutuo e i canoni di affitto relativi all'abitazione principale del contribuente.

I fringe benefit fanno riferimento a benefici complementari che l'azienda riconosce ai propri dipendenti e che vanno a sommarsi alla retribuzione monetaria, sia essa un salario, retribuzione corrisposta agli operai, che uno stipendio, corrisposto ad impiegati.

I fringe benefit sono rappresentati da elargizioni in natura erogate sotto forma di beni, servizi o agevolazioni, che l'azienda mette a disposizione dei dipendenti per migliorarne le condizioni lavorative e per incentivarli alla produttività e fidelizzarli.

L'articolo 2099 del codice civile stabilisce che *"il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte, con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura"*. Tra le modalità più comuni che permettono di usufruire di tale fattispecie si possono considerare la concessione di autovetture aziendali, di telefoni cellulari, di prestiti agevolati, di assicurazioni sulla vita o, ad esempio, di abbonamenti al cinema. A livello fiscale il primario riferimento è l'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). Qui è previsto che non concorrono a formare il reddito del lavoratore:

- i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20, compresi i contributi versati ai fondi integrativi del SSN previsti dall'art. 10 Tuir;
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. In caso di utilizzo di buoni pasto è previsto un limite di esenzione giornaliero pari a € 4,00, aumentato a € 8,00 in caso di buoni elettronici. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione il limite di esenzione è stabilito in fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29;
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo erogate alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti di servizi pubblici. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;
- l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a

disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari (coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati) per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;

- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

È poi indicata, al comma 3 del citato art. 51, una norma di carattere residuale, che esclude dalla formazione del reddito del lavoratore dipendente il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,23. Il limite rappresenta quella soglia superata la quale tutto il fringe benefit ricevuto concorre formare il reddito imponibile (non solo quindi, la parte che eccede il suddetto limite). Limitatamente al periodo d'imposta 2024, la Legge di bilancio 2024 è intervenuta sull'agevolazione del suddetto comma 3, ampliando la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva e introducendo nuovi incentivi. L'articolo 1, comma 16 della L. n. 213/2023 ha previsto infatti, che non concorrono a formare reddito entro il limite complessivo di € 1.000,00, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:

1. delle utenze del servizio idrico integrato;
2. dell'energia elettrica e del gas naturale;
3. delle spese per l'affitto della prima casa;
4. degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per quanto attiene i lavoratori con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, il limite di esenzione è elevato a € 2.000,00. Per essere considerati a carico, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 € al netto degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni questo limite reddituale è elevato a € 4.000,00. L'agevolazione maggiorata viene concessa solo laddove il lavoratore fornisca al sostituto d'imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. Il datore di lavoro è tenuto a conservare tale documentazione per i successivi controlli e ad informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.

Ai fini della determinazione del valore del fringe benefit, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del Tuir riferite al concetto di valore normale, per cui, tale valore, per i beni e i servizi ceduti ai dipendenti è determinato dal prezzo, o dal corrispettivo, mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

In conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 2010, ai fini della determinazione del valore normale è possibile prendere a riferimento anche il prezzo scontato e cioè il prezzo che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Riprendendo il rivisto comma 3, dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, è necessario evidenziare due importanti differenziazioni rispetto alle precedenti modifiche dell'anno 2023:

- In primo luogo, la legge di bilancio 2024 è intervenuta con lo scopo evidente di ridurre l'eccessivo divario tra la soglia ordinaria di esenzione, pari a 258,23 € e la soglia precedentemente prevista per i soggetti con figli a carico, pari ad 3.000,00 €. È stata rimodulata infatti, la soglia ordinaria, portandola a € 1.000,00 ed è stata abbassata a € 2.000,00 quella per i contribuenti con figli a carico.
- In secondo luogo, sono state ampliate le ipotesi di esclusione dalla tassazione del reddito di lavoro dipendente in caso di rimborso di alcune spese vive sostenute dal lavoratore. Accanto alla restituzione dei costi per le utenze relative al servizio idrico integrato, all'energia elettrica e al gas naturale, sono state in effetti incluse anche le spese di affitto e quelle per gli interessi passivi sostenute per la prima casa.

Per ciò che concerne l'esenzione maggiorata in caso di figli a carico, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23 del 1° agosto 2023 ha avuto modo di precisare che ne possono godere entrambi i genitori lavoratori dipendenti, sia nel caso in cui uno dei due non usufruisca di alcuna detrazione perché beneficiario dell'assegno unico universale, sia quando i genitori si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico interamente al genitore con il reddito più elevato. Il beneficio inoltre, si applica per intero ad ogni genitore, indipendentemente dalla presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi.

Ogni lavoratore dipendente che vuole usufruire dell'agevolazione potenziata a € 2.000,00 deve comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, così come deve comunicare il venir meno delle condizioni che hanno permesso l'applicazione dell'esenzione. In tal caso, il datore di lavoro dovrà regolarizzare nel più breve tempo possibile la posizione fiscale e contributiva del lavoratore, eventualmente modificatasi a seguito del superamento della soglia rideterminata.

È pacifico che le nuove disposizioni gioveranno particolarmente alle maestranze impiegate in realtà virtuose. L'innalzamento della franchigia dei fringe benefit e le maggiori ipotesi di rimborso permetteranno al datore di lavoro di risparmiare il costo dei contributi sul valore erogato o rimborsato e al dipendente di godere della piena disponibilità del benefit ricevuto, non essendo gravato ad alcun onere aggiuntivo.

Per quanto invece attiene le spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo sempre relativi alla prima casa di abitazione, l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire da un lato quali sono le spese della locazione effettivamente rimborsabili e dall'altro che cosa si intenda per "prima casa".

Nel concetto di spese relative alla locazione possono sicuramente essere ricomprese le spese inerenti all'affitto, quali il canone annuo, l'imposta di bollo e l'imposta di registro, mentre devono essere escluse le spese per il deposito cauzionale pagato in sede di stipula del contratto di affitto, e il canone delle abitazioni diverse dalla prima casa (si pensi ad esempio alla casa vacanze).

La nozione di prima casa deve essere intesa come l'abitazione principale del contribuente e cioè quella in cui il dipendente o i suoi familiari vi dimorano abitualmente.

In caso di rimborso al lavoratore degli interessi sul mutuo, la quota rimborsata dal datore di lavoro nei limiti di € 2.000,00 non potrà usufruire della detrazione d'imposta 19% prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR. Laddove poi il mutuo sia stato concesso dallo stesso datore di lavoro che procede al rimborso degli interessi il calcolo del fringe benefit da considerare ai fini della verifica del superamento della soglia, dovrà tener conto del valore convenzionale stabilito dall'articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR che stabilisce che *"in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo e gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi"*.

Se poi vi è stata una rinegoziazione del mutuo da tasso variabile a fisso, le Entrate, nel corso delle risposte fornite a Telefisco 2024, hanno chiarito che il calcolo del fringe benefit deve essere ottenuto confrontando il valore degli interessi che derivano dall'applicazione del tasso fisso convenuto al momento della rinegoziazione e il tasso ufficiale di riferimento vigente nello stesso momento.

Infine si precisa che le utenze domestiche per le quali è previsto il rimborso da parte del datore di lavoro devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e ripartite fra i condomini, ovviamente solo per la quota rimasta a carico del singolo condomino e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

È appena il caso di ricordare che la norma si rivolge ai datori di lavoro privati ed è da intendersi riferita a coloro che operano nel settore privato, siano essi imprenditori o lavoratori autonomi o soggetti che non svolgono un'attività commerciale. Restano dunque escluse le amministrazioni pubbliche.

Dichiarazione ai fini dell'erogazione di fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)

Con riferimento all'aumento della soglia di esenzione a € 2.000,00 per l'erogazione di beni e/o servizi riconosciuta ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR introdotta dalla L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e nel rispetto delle previste modalità attuative, il/la sottoscritto/a
, nato/a a e residente a
 in n. civico codice fiscale
 lavoratore dipendente della Società,

DICHIARA

che i figli indicati nel prospetto che segue non possiedono per il periodo d'imposta 2024 un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni;

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza.

Data

Firmato,

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firmato,

L'abolizione dell'ACE e la super deduzione per le nuove assunzioni 2024



A cura di **Massimo Gamberoni**

Il D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 manda definitivamente in pensione la norma relativa all'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

Il primo modulo della riforma fiscale, che prevede la revisione della disciplina dell'Irpef e delle relative detrazioni, stabilisce, dopo 13 anni di vigenza, l'abrogazione con effetto dal 1° gennaio 2024 della misura introdotta nel 2011 con lo scopo di sostenere la patrimonializzazione delle imprese e stimolare gli investimenti.

Lo stesso decreto contiene le disposizioni sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante norme in "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi". Il decreto, oltre a prevedere la revisione della disciplina dell'Irpef e delle relative detrazioni, contiene disposizioni sull'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale e sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Infine, abroga l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica). L'approfondimento oggetto del presente contributo è riferito agli articoli 4 (maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni) e 5 (abrogazione Ace).

Appare subito evidente che l'abrogazione rappresenta (in negativo) la contropartita alla introduzione della cosiddetta "super deduzione" per i nuovi assunti 2024, in attesa della concretizzazione della riduzione dell'IRES prevista dalla delega al Governo per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA: LE PROBABILI CONSEGUENZE DELL'ABROGAZIONE

Introdotta nel 2011, la norma sull'Aiuto alla Crescita Economica è stata una misura chiave per sostenere la patrimonializzazione delle imprese e stimolare gli investimenti. La deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio, ha rappresentato non solo un incentivo per le aziende, ma anche un positivo impatto sul bilancio dello Stato. L'abolizione produrrà infatti un risparmio per lo Stato pari a quasi 5 miliardi.

Si trattava di una misura che voleva favorire il riequilibrio patrimoniale delle imprese verso una maggiore dotazione di capitale proprio e una minore incidenza del capitale di debito al fine anche di ridurre l'impatto economico sui conti delle imprese italiane, determinato dalla presenza di consistenti oneri finanziari, in un contesto imprenditoriale caratterizzato prevalentemente da fenomeni di sottocapitalizzazione.

Nel tempo è stato oggetto di numerose modifiche, sia per quanto riguarda la sua estensione soggettiva che oggettiva, sia per quanto riguarda le modalità di calcolo. In particolare, nel 2014 è stata estesa a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, purché non si trattasse di imprese non in condizione di continuità

aziendale, in contabilità semplificata, di imprese sottoposte a procedure concorsuali caratterizzate da procedura liquidatoria, di imprese qualificabili società “di comodo” e di Enti non commerciali o trust.

Secondo la relazione tecnica di accompagnamento, le motivazioni dell’abrogazione dell’ACE vanno ricercate nel limitato impatto che la misura avrebbe avuto sulla crescita economica, in quanto ha rappresentato un incentivo fiscale per le imprese che già erano propense a investire. Inoltre, si è rilevato che l’ACE ha comportato un costo elevato per le finanze pubbliche. Come detto, infatti, l’abolizione dell’ACE permetterà un recupero di gettito pari a 4,8 miliardi nel 2025 e 2,8 miliardi a regime. Si tratta di una stima per certi versi prudentiale visti i caratteri di incertezza soprattutto rispetto alla sua attribuzione annuale.

La quantificazione è infatti basata sugli aumenti di capitale realizzati fino al 2021 (comprensivi degli effetti attribuibili all’ACE innovativa), non considerando però gli ulteriori incrementi di capitale che sono andati ad alimentare lo stock di rendimento deducibile per le annualità 2022 e 2023. Si noti tra l’altro che, per l’anno in corso, un aumento rilevante dello stock potrebbe riguardare il settore bancario, per il quale è stata prevista la possibilità di evitare il versamento dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti in caso di aumento di capitale pari a 2,5 volte l’importo dovuto. Inoltre, la quantificazione sembra non aver tenuto conto del fatto che l’abolizione permetterà alle imprese di essere più capienti nel 2024, consentendo loro di dedurre totalmente o parzialmente quote le pregresse e non ancora utilizzate che, nel 2021, ammontavano a 16 miliardi. Nel frattempo, l’analisi di impatto della regolamentazione ha individuato in circa 296 mila, i soggetti che non beneficeranno più del meccanismo.

ASPETTI TECNICI DELLA ABROGAZIONE DELL’ACE

L’agevolazione non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Si tratta, quindi del:

- periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- periodo d’imposta 2024/2025, per gli esercizi “a cavallo” (ad esempio, il periodo 01/10/2024 – 30/09/2025)

Si noti che per i soggetti “solari”, già a partire dal 2024 non avranno più alcun effetto né i conferimenti in denaro dei soci e gli accantonamenti di utili a riserva, né le distribuzioni di riserve pregresse ai soci.

Per espressa disposizione di legge è previsto un regime transitorio per le eccedenze non utilizzate tale per cui le imprese beneficiarie possono continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito, “sino ad esaurimento dei relativi effetti”. (senza quindi limitazioni di carattere temporale).

Per le società di capitali, le eccedenze non coperte per incapienza del reddito possono essere:

- riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi;
- trasformate in un credito d’imposta, utilizzabile ai soli fini dell’IRAP e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice:

- il rendimento nozionale della società partecipata che eccede il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, ovvero, in alternativa, trasformato in credito d’imposta da utilizzare ai fini IRAP, anche da parte della stessa società (sempre con il vincolo di utilizzo quinquennale);
- la quota attribuita per trasparenza si somma a quella “propria” di ciascun socio, ovvero, in alternativa, è trasformata in credito d’imposta da utilizzare ai fini IRAP;
- la quota di eccedenza di rendimento nozionale attribuita al socio non va a riduzione del “reddito complessivo netto dichiarato”, bensì esclusivamente a riduzione del reddito d’impresa del socio stesso.

LA SUPER DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI

La riforma fiscale del 2024 introduce in sostituzione dell'ACE, un nuovo incentivo alle assunzioni, che permette di aumentare il costo del lavoro deducibile dei nuovi assunti di una determinata percentuale, che può anche aumentare nel caso le assunzioni interessino categorie svantaggiate come giovani o lavoratrici madri.

Per la già citata limitatezza delle risorse disponibili, è fondamentale sottolineare che le modifiche apportate dal decreto sono di natura temporanea e limitate all'anno 2024.

Da una lettura del testo della norma, si evidenzia infatti che **l'incentivo è introdotto per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e consiste in una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione.** Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è quindi maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Gli operatori economici che possono beneficiare della "super deduzione" sono i seguenti:

- **i titolari di reddito d'impresa:** soggetti di cui all'art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- **gli esercenti arti e professioni:** soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Per fruire dell'agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (periodo d'imposta 2023 per i soggetti "solari") per almeno 365 giorni.

Sono invece esclusi dal beneficio:

- le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa;
- i soggetti in regime forfetario.

Si noti che rientrano tra i soggetti beneficiari anche gli enti non commerciali, ma limitatamente all'eventuale reddito di impresa conseguito. Al contrario, non rientrano tra i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione le realtà neocostituite che operano da meno di 365 giorni.

Non si ravvisano infine nel testo limiti relativi alle dimensioni, alla forma giuridica, al tipo di contabilità adottata.

Per quanto riguarda l'**ambito oggettivo**, che è rappresentato dall'esistenza di un incremento numerico, per accedere all'agevolazione, è necessario che:

1. il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
2. il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.

La norma contiene anche una disposizione antiabuso, laddove si indica che l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Lo stesso criterio si applica sia al calcolo indicato al punto 1, che a quello indicato al punto 2: nessun vantaggio deve derivare dalla conversione di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

LA MODALITÀ DI CALCOLO

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

- l'importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al 2023.

Tra la platea dei soggetti beneficiari, gli operatori economici che non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile:

1. considerano le corrispondenti voci di costo del personale;
2. i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente (per cassa o per competenza).

Per fare un semplice esempio numerico: la maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%. Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Il decreto prevede inoltre un ulteriore meccanismo di incentivazione, finalizzato all'**assunzione di particolari categorie di soggetti, indicati quali categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela**. Tale meccanismo prevede che il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dal 31 dicembre 2023. Lo stesso decreto attuativo stabilirà la modalità di calcolo e la percentuale di maggiorazione, fermo restando che la stessa non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie. Secondo l'allegato le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela sono:

1. i lavoratori **molto svantaggiati**;
2. le persone con **disabilità**, le persone svantaggiate, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in **trattamento psichiatrico**, i **tossicodipendenti**, gli **alcolisti**, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone **detenute** o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno;
3. le **donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore** di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (sussistendo determinati requisiti di residenza in determinate aree);
4. le **donne vittime di violenza**, inserite nei percorsi di protezione;
5. i **giovani** ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
6. i lavoratori con sede di lavoro situata in **regioni con PIL pro capite** inferiore al 75 per cento della media EU27;
7. i soggetti già **beneficiari del reddito di cittadinanza**;

Per i riferimenti normativi si veda l'allegato 1 al decreto.

UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d'impresa (non anche ai fini IRAP).

Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d'imposta 2024).

In conclusione, è utile ribadire che l'agevolazione spetta esclusivamente per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e, di conseguenza, nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

Le commissioni POS degli operatori finanziari non residenti



A cura di Emanuela Ardillo

In un'epoca in cui l'utilizzo del POS è diventato una pratica comune nella società, sia per obbligo imposto agli operatori economici sia per scelta di molti consumatori, nei nostri studi ci troviamo a fronteggiare le problematiche legate al trattamento contabile e fiscale dei servizi bancari e finanziari esteri. Ci proponiamo in queste righe di esplorare dettagliatamente gli adempimenti connessi alle transazioni effettuate attraverso operatori finanziari esteri come SumUp, PayPal, Amazon Pay, Satispay, Braintree, Stripe, 2Checkout, e tanti altri. Analizzeremo le corrette procedure per la registrazione dei documenti messi a disposizione da questi operatori, fornendo un ampio quadro su come affrontare le dinamiche fiscali legate alle transazioni digitali.

SCENARIO ATTUALE SULL'OBBLIGO DI ACCETTARE TRANSAZIONI POS

Nei contesti moderni di transazioni finanziarie elettroniche, esistono diversi nomi per indicare il dispositivo che consente di accettare pagamenti elettronici, tra cui bancomat, lettore di carte e terminale. Tuttavia, per uniformità e chiarezza, ci avvarremo dell'acronimo POS (*Point of Sale*, ovvero "punto di vendita" in inglese) per riferirci a qualsiasi dispositivo elettronico che faciliti pagamenti mediante moneta elettronica.

Dal 30 giugno 2014 è stato imposto l'obbligo di attivare il POS per transazioni relative a beni, servizi e prestazioni professionali. Dopo un complesso iter legislativo, caratterizzato da numerosi rinvii e sovrapposizioni normative, a partire dal 30 giugno 2022, sono entrate in vigore specifiche sanzioni applicabili a coloro che rifiutano l'accettazione di pagamenti elettronici.

L'evoluzione della normativa sul POS	
2007	In questa prima fase pur non essendo stato ancora introdotto l'obbligo di mettere a disposizione il POS, con lo scopo di agevolare l'antiriciclaggio, prendeva avvio il disegno per limitare l'uso del contante. Il d.lgs 231/2007 (art. 25, comma 6d).
2012	Con il d.lgs 179/2012 (art. 15, commi 4 e 5) entra in vigore l'obbligo del POS a partire dal 1° gennaio 2014, con l'obiettivo di incrementare l'uso della moneta elettronica per combattere l'evasione fiscale, grazie alla tracciabilità dei pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali per mezzo bancomat, carte di credito o carte ricaricabili. La normativa non prevedeva sanzioni per chi non rispettasse la disposizione.
2014	Il 24 gennaio viene emanato un decreto interministeriale che chiarisce alcuni aspetti riguardanti i pagamenti elettronici resi obbligatori dal decreto del 2012 sopra citato. Fino al 30 giugno 2014, per esempio, coloro che avevano un fatturato superiore a 200 mila euro erano tenuti a dotarsi di POS; questo tetto è stato successivamente superato e l'obbligo è scattato per tutti, indipendentemente dal fatturato.

2016	La Legge di Stabilità aveva previsto, a partire dal 1 febbraio 2017, delle sanzioni per chi non fosse dotato di POS o non accettasse pagamenti con carte (eccetto nei “ <i>casi di oggettiva impossibilità tecnica</i> ” come si legge nel testo del d.lgs 208/2015, dove il reale problema non è il mancato adeguamento dei lavoratori ma gli eventuali problemi tecnici); questa misura non ha avuto riscontro nella pratica e pertanto non ci sono stati cambiamenti effettivi nell’incremento della moneta elettronica.
2021	L’art. 19-ter del Decreto Legge 152/2021, approvato in Parlamento il 23 dicembre 2021, affronta il tema delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, apportando delle modifiche all’art. 15 del Decreto legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 221 del 17 dicembre 2012.
2022	Il 13 aprile il Governo italiano ha approvato una serie di misure con l’obiettivo di accelerare i tempi di attuazione dei 45 obiettivi del PNRR del primo semestre dell’anno, tra queste l’anticipo dell’attuazione delle sanzioni dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 .

Attualmente la sanzione è composta da una quota fissa di euro 30 e da un importo variabile pari al 4% del valore della transazione rifiutata.

Dal 2022 abbiamo, quindi, assistito a una vera e propria svolta: tutti gli operatori si sono dovuti attrezzare per non rifiutare i pagamenti elettronici dotandosi di POS (virtuali o fisici), fatta esclusione per coloro che hanno specificatamente regolamentato modalità alternative di pagamento con i propri clienti. È il caso del professionista che ha previsto contrattualmente di inserire nel mandato una clausola che preveda altri mezzi di pagamento, quali ad esempio il bonifico. In questo modo, essendo il cliente obbligato contrattualmente a effettuare il pagamento tramite altri canali, diversi dal POS, non potrà mai esigere il pagamento con carta di credito o di debito e, conseguentemente, effettuare eventuali segnalazioni dalle quali scaturiscono le sanzioni.

Nella direzione di rendere più facile l’uso del contante, nella bozza di bilancio 2023 il Governo aveva cercato di introdurre una soglia minima per obbligare gli operatori ad accettare i pagamenti con carta al POS, ma la Commissione Europea ha bocciato tale misura, facendo sì che l’Esecutivo tornasse sui suoi passi. **Ora accettare pagamenti tramite POS è obbligatorio.**

ATTENZIONE

Non vi è alcuna soglia per rifiutare i pagamenti con POS, senza incorrere in sanzioni.

Chiunque, dai piccoli commercianti ai Professionisti, quando devono scegliere un servizio di pagamento, si trovano prima di tutto a dover esaminare le opzioni disponibili, leggere le recensioni e considerare le esigenze specifiche del proprio business. La scelta finale del POS dipende da diversi fattori e varia in base alle occorrenze della propria attività. Ricordiamone alcune.

Tipo di attività: alcuni POS sono progettati specificamente per settori come la ristorazione, il retail o i servizi.

Dimensione del business: un piccolo negozio potrebbe non avere le stesse esigenze di un grande magazzino o di una catena di ristoranti.

Funzionalità richieste: potrebbero servire funzionalità particolari per la gestione dell’inventario, l’integrazione con sistemi di contabilità, l’elaborazione di pagamenti online, la gestione delle prenotazioni, ecc.

Integrazione con altri sistemi: l’integrazione con sistemi software per la contabilità, la gestione dell’inventario, il marketing semplifica la gestione complessiva e riduce la necessità di inserire manualmente i dati in più luoghi.

Facilità d’uso: un POS intuitivo e facile da utilizzare è essenziale per garantire che i dipendenti possano impa-

rare rapidamente a utilizzarlo, riducendo gli errori e aumentando l'efficienza operativa.

Sicurezza dei pagamenti: la sicurezza è fondamentale quando si tratta di elaborare pagamenti per proteggere le informazioni finanziarie dei clienti.

Supporto clienti e aggiornamenti: la disponibilità di supporto clienti da parte del fornitore del POS e il regolare aggiornamento del sistema per mantenere la sicurezza e beneficiare delle nuove funzionalità.

Costi associati: una variabile molto importante è anche legata ai costi, non solo il costo iniziale del sistema, ma anche eventuali commissioni di transazione, costi mensili e costi di manutenzione.

Tantissimi contribuenti hanno optato per il POS mobile di SumUp, che è un operatore economico irlandese e come tale, richiede adempimenti particolari.

I SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTERI

I servizi di pagamento diversi dal contante sono sempre più una realtà concreta per aziende di tutte le dimensioni, rappresentando ormai una consuetudine: sono utilizzati principalmente gateway di pagamento (infrastrutture che permettono di raccogliere e trasferire i dati di pagamento dal punto di interazione al processore di pagamento) per le transazioni attraverso internet e i POS (fisici e virtuali) per i pagamenti con carte di debito e di credito. Le prestazioni di servizi effettuate da un istituto bancario o finanziario per operazioni di tipo propriamente bancario o finanziario, come per esempio le commissioni relative alla tenuta di un conto corrente o le commissioni su pagamenti e giroconti sono, in base all'articolo 10 comma 1 numero 1 del D.P.R. n. 633/72, qualificate come operazioni esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto.

Nel contesto di un mercato finanziario molto competitivo come quello europeo, si rintraccia sempre più spesso il caso che questi servizi vengano erogati da operatori bancari e finanziari non italiani. La qualificazione di questi servizi come esenti vale a prescindere dalla località di residenza dell'operatore bancario o finanziario, ma il loro trattamento in capo al soggetto italiano che li utilizza è decisamente influenzato dalla territorialità.

Quando questo tipo di servizi è offerto da un operatore residente, sotto il profilo IVA l'operazione rientra tra quelle esenti e non ci sono particolari questioni tecniche, risultando sufficiente rilevare il costo in prima nota e qualificarlo per natura.

Quando, invece, queste operazioni vengono effettuati da un operatore estero, comunitario o no, rimangono comunque esenti ai fini IVA, ma il trattamento contabile e fiscale richiede particolare attenzione.

Le informazioni necessarie, dalle quali scaturiscono gli obblighi per l'operatore italiano, le possiamo individuare in due punti ben precisi del D.P.R. n. 633/72.

In base all'articolo 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72:

“gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato [...] sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

In base all'articolo 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/72,

“il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.

INQUADRAMENTO IVA DELLE FATTURE ESTERE PER COMMISSIONI SU TRANSAZIONI POS

In molti casi, i costi associati ai servizi bancari e finanziari forniti da entità estere, sia comunitarie che extra comunitarie, vengono esposti attraverso documenti contabili diversi dalla tradizionale fattura. Questi documenti possono includere estratti conto bancari, prospetti riepilogativi o altri tipi di report. Questo aspetto crea una situazione peculiare per gli operatori italiani che usufruiscono di tali servizi da parte di soggetti non residenti, poiché spesso non ricevono una fattura formale, nemmeno nel caso di fornitori comunitari.

Premesso ciò, in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/72, a tali operazioni per la normativa italiana si applica la facoltà di dispensa dall'emissione della fattura, le prestazioni di servizi bancari e finanziari rese da operatori esteri non dovrebbero, in quanto esenti da IVA, soggiacere al meccanismo di inversione contabile ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72. Infatti, se in base all'art. 17, comma 2, l'onere di fatturazione viene trasferito al cessionario/committente, e se per tali servizi è prevista la dispensa dall'emissione della fattura, si sarebbe portati a concludere che nonostante la generale previsione dell'inversione contabile, l'operatore italiano, in tali specifici casi di servizi bancari e finanziari, possa non essere tenuto ad alcun adempimento.

Tuttavia sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate in occasione della Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, dove, rispondendo a un quesito, ci fornisce delle utili informazioni operative:

“Nel caso in cui un'operazione rilevante ai fini IVA in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul cessionario, il quale dovrà procedere all'assolvimento dell'IVA secondo il meccanismo del c.d. reverse charge. Quindi, nell'ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all'autofatturazione indicando in fattura, anziché l'IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA.”.

E ancora sul punto l'Agenzia delle Entrate, in sede di risposta all'interpello n. 91 dell'11 marzo 2020, impone al soggetto passivo italiano di adempiere agli obblighi IVA di autofatturazione e successiva registrazione del documento nei registri acquisti e vendite, nonostante il servizio reso identifichi una operazione esente da IVA.

ATTENZIONE

I costi per servizi bancari e finanziari forniti da un operatore estero in favore di un soggetto passivo italiano sono soggetti all'obbligo, in capo al committente italiano, di autofatturazione (a eccezione dei casi in cui si potrà ricorrere all'integrazione della fattura emessa da un operatore comunitario), nonostante la dispensa dall'emissione delle fatture per tali attività contenuta nell'art. 22 comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/72.

SOLUZIONI CONTABILI E FISCALI NEL CONTESTO DIGITALE

Dopo aver delineato il contesto normativo e interpretativo, entriamo nel vivo di come procedere, sia dal punto di vista fiscale che contabile, quando dobbiamo gestire i costi relativi a servizi bancari e finanziari resi da operatori esteri.

Fatturazione

Partendo dal presupposto che, con riferimento ai servizi bancari e finanziari esteri, l'operatore extra UE non emette documenti qualificabili come fatture e che l'operatore UE può essere esentato dagli obblighi IVA vista la natura delle prestazioni, il primo passo da fare è l'emissione, con cadenza mensile (e più avanti spieghiamo il perché

di tale frequenza), di una autofattura per ogni fornitore estero di questa tipologia di servizi, facendo attenzione a indicare nel corpo della fattura:

1. che l'autofattura è emessa per operazione esente ai fini IVA in base all'articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 633/72, effettuata da soggetto non residente nei confronti di soggetto passivo italiano;
2. i dati del fornitore estero;
3. il periodo di riferimento delle commissioni esenti.

Questa autofattura, da emettere fisicamente in modalità cartacea o digitale, dovrà essere registrata in contabilità nel registro degli acquisti in applicazione del meccanismo del reverse charge, e a essa dovrà essere allegato l'estratto conto o altro documento del fornitore comprovante il costo.

ATTENZIONE

Tutte le operazioni rese da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia richiedono l'assolvimento dell'IVA tramite il *reverse charge* (o inversione contabile in termini domestici) che dovrà avvenire tramite l'emissione di autofattura (a eccezione dei casi in cui si potrà ricorrere all'integrazione della fattura emessa da un operatore comunitario).

Dichiarazione Iva

Trattandosi di operazione senza esposizione dell'IVA, l'autofattura non dovrà essere inserita nel quadro VJ della Dichiarazione IVA annuale, deputato a raccogliere i dati delle operazioni di acquisto soggette a *reverse charge*.

Intrastat

Il problema si pone solo se l'autofattura è emessa a fronte di servizi ricevuti da un operatore comunitario iscritto al VIES. In tal caso si rimanda al paragrafo "Il caso della fattura UE".

Esterometro

Se l'autofattura sarà emessa in modalità cartacea, l'operazione dovrà essere inclusa nell'esterometro del periodo relativo.

Se l'autofattura sarà, invece, emessa con modalità elettronica, facendo transitare l'autofattura attraverso il sistema di interscambio SDI, non sarà necessario compilare e trasmettere l'esterometro.

Preme ricordare che nella prima fase di applicazione nel 2019 della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate aveva escluso la possibilità di emettere questo tipo di autofatture con modalità elettronica in luogo dell'esterometro. È solo con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 che l'Agenzia ha introdotto l'alternatività della scelta, che, come tale, non rappresenta un obbligo alla trasmissione via SDI di questi documenti, tanto che era ancora vigente l'obbligo della comunicazione periodica dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Per le operazioni dall'estero effettuate dal 1° luglio 2022 (salvo specifiche esclusioni che non riguardano i servizi bancari e fiscali e che quindi qui trascuriamo) è richiesto l'invio dell'esterometro con riferimento a ciascuna operazione con la nuova modalità tramite SDI, con un file xml, già adottato per la fatturazione elettronica.

ATTENZIONE

Nel caso in cui un operatore stabilito ai fini IVA in Italia sostenga dei costi per servizi bancari o finanziari forniti da un istituto bancario o finanziario estero, vige, in capo all'operatore nazionale l'obbligo di emettere autofattura cartacea, i cui dati dovranno essere utilizzati per la compilazione dell'esterometro. Per evitare tale adempimento, l'autofattura potrà essere emessa in modalità elettronica con tipo documento TD17.

Particolare attenzione va posta all'individuazione dei termini da rispettare per l'inversione contabile e per l'esterometro, che non in tutti i casi coincide.

Se limitiamo la nostra osservazione per i servizi bancari e finanziari esteri, l'emissione dell'autofattura in questo specifico caso va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ciò vuol dire che potrà quindi essere datata:

- fine mese
- un giorno qualunque dal 1° giorno al 15° giorno del mese successivo, con riferimento al mese precedente.

In questo modo si adempie contemporaneamente all'obbligo dell'inversione contabile e dell'esterometro.

Il file xml con Tipo documento "TD17 - integrazione/autofattura acquisto servizi dall'estero", unitamente alla ricevuta generata dallo SDI al momento dell'invio/ricezione, costituiscono prova dell'adempimento dell'obbligo relativo all'esterometro, assolvendo con un unico adempimento sia l'obbligo di inversione contabile ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, sia l'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero, fermo restando che l'esterometro e l'autofatturazione sono obblighi autonomi.

Nel caso in cui si preferisse assolvere l'IVA con l'autofattura cartacea (procedura ormai sconsigliata perché nel caso di servizi finanziari non porta ad alcun vantaggio in termini di tempo), bisognerebbe comunque inviare l'esterometro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. È chiaro che nel caso dei servizi bancari e finanziari esteri questa coincidenza di scadenze dell'autofatturazione e dell'esterometro porta a concludere che il modo migliore di agire è quello di emettere con cadenza mensile un documento TD17 per assolvere congiuntamente i due obblighi con un solo atto.

ATTENZIONE

Per assolvere gli obblighi IVA con l'emissione dell'autofattura non è stato introdotto alcun obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica e, pertanto, non è obbligatorio inviare allo SDI il file xml con il Tipo documento TD17, ma è ancora possibile emettere l'autofattura in formato cartaceo. Tuttavia, operando in quest'ultimo modo si adempie solo l'obbligo di assolvimento dell'inversione contabile e non anche l'invio dell'esterometro, che va effettuato con la trasmissione di uno specifico file xml allo SDI.

Per l'assolvimento degli obblighi IVA (non parliamo qui di versamento IVA trattandosi, nello specifico, di operazioni esenti):

- in caso di fornitore UE, visto il richiamo agli artt. 46 e 47, D.L. n. 331/93 operato dall'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, l'inversione contabile (integrazione o autofattura a seconda del fatto che sia emessa o meno la fattura dall'operatore comunitario) va effettuata **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente;**
- in caso di fornitore extra UE, l'autofattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione con riferimento al mese precedente**, trattandosi in questo caso di acquisto di servizi generici.

Per l'esterometro la tempistica entro la quale vanno inviati i dati relativi a servizi bancari e finanziari (rientranti tra i c.d. "servizi generici") deve far riferimento:

- se il fornitore è un soggetto UE, al ricevimento della fattura/documento comprovante l'operazione;
- se il fornitore è un soggetto extra UE, alla data di effettuazione dell'operazione.

Quindi, sia per operatori UE, sia per operatori extra UE, la scadenza dell'adempimento IVA coincide pertanto con quella di invio dei dati dell'esterometro, pur facendo, per i primi, riferimento al ricevimento della fattura o del documento riepilogativo e per i secondi la data di effettuazione dell'operazione.

Escludendo il caso in cui l'operatore nazionale dispone della fattura comunitaria, lo stesso, nel rispetto di questi due obblighi distinti, a fronte di servizi continuativi sarà tenuto, per non incorrere in sanzioni, a effettuare con cadenza mensile gli adempimenti.

AUTOFATTURA PER SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTERI

Le prestazioni di servizi bancari o finanziari forniti da un istituto (bancario o finanziario) estero a un committente italiano sono esenti, ai fini IVA, in Italia, ma la normativa IVA italiana prevede che, quando sono forniti da un operatore territorialmente non stabilito nel nostro paese, questi costi dovranno essere oggetto di autofatturazione da parte del committente italiano e di invio dati per l'esterometro. Nel caso dei servizi finanziari, l'obbligo di emettere autofattura può ricorrere sia per gli operatori extra UE, sia per gli operatori UE, che per la natura finanziaria dell'operazione non emettono fattura.

L'autofattura cartacea

Non esiste uno schema rigido di compilazione dell'autofattura cartacea, sarà sufficiente e necessario riportare tutti i dati essenziali, secondo il modello nel seguito proposto.

AUTOFATTURA	
Mario Rossi SRL*	
Indirizzo_____	
CAP_____ Città_____	
Partita IVA _____	
Codice fiscale_____	
	Mario Rossi Srl*
	Indirizzo_____
	CAP_____ Città_____
	Partita IVA _____
	Codice fiscale_____
	*(I dati sono gli stessi dell'intestazione)
AUTOFATTURA N.1/AF	
DATA 31/01/2024	
Autofattura per operazione esente ai fini IVA, effettuata da soggetto non residente nei confronti di committente italiano.	
Dati del fornitore non residente: ragione sociale, indirizzo, città, paese, identificativo fiscale estero	
Descrizione: Commissioni bancarie dal 01/01/2024 al 31/01/2024.	
Imponibile	€ 100,00
IVA	operazione esente a norma dell'art. 10 comma 1 del DPR 633/1972
Totale Fattura	€ 100,00

L'emissione dell'autofattura cartacea, a cui potrà essere dedicata la numerazione di un sezionale ad hoc, dovrà essere poi seguita dall'elaborazione del file xml a valere come invio puntuale dell'esterometro, facendo attenzione a inserire tutti i dati richiesti dal tracciato e a indicare come natura dell'operazione il codice N4 (esente articolo 10).

L'autofattura elettronica

Nel caso in cui il contribuente voglia semplificare i suoi adempimenti emettendo direttamente l'autofattura in oggetto in modalità elettronica trasmettendola allo SDI, assolve congiuntamente i due obblighi.

ATTENZIONE

La compilazione dell'autofattura per servizi bancari o finanziari da fornitore estero, quando emessa in modalità elettronica, dovrà seguire le istruzioni indicate dall'Agenzia delle Entrate per evitare di incorrere in errore.

Gli elementi principali del file xml sono:

- in **Tipo Documento** si dovrà utilizzare il **codice TD17**;
- in **Dati cedente/prestatore** dovranno essere inseriti i dati del fornitore estero, facendo attenzione a indicare il corretto identificativo paese;
- la sezione **Soggetto emittente** dovrà essere valorizzata con il codice CC (cessionario/committente);
- il campo **Codice Destinatario** potrà essere valorizzato con il codice convenzionale (o il codice SDI dell'emittente italiano o codice "0000000").

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: ITFRDSMN00E06H501B
 Progressivo di invio: @@ZZZZ@
 Formato Trasmissione: FPR12
 Codice identificativo destinatario: 0000000
 Telefono del trasmettente: 0202020202
 E-mail del trasmettente: sigmund.f2022@gmail.com
 Destinatario PEC: sigmundf@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IE9813461A
 Denominazione: Sumup Limited
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: Block & Hartcourt Centre D02K580
 CAP: 00000
 Comune: Charlotte Way
 Nazione: IE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT42332400201
 Codice Fiscale: FRDSMN00E06H501B
 Nome: Sigmund
 Cognome: Freud

Dati della sede

Indirizzo: Via Delle Nevrosi, 1
 CAP: 00100
 Comune: Roma
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SDI www.fatturapa.gov.it

Versione FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero)
 Valuta importo: EUR
 Data documento: 2024-01-15 (15 Gennaio 2024)
 Numero documento: 1/E-2024
 Importo totale documento: 2.50

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: MCVQ3H2P-202312
 Data fattura collegata: 2024-01-01 (01 Gennaio 2024)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Commissioni incasso transazioni dicembre 2023
 Quantità: 1,0000
 Valore unitario: 2.50000000
 Valore totale: 2.5000
 IVA (%): 0,00
 Natura operazione: N4 (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0,00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 2,50
 Totale imposta: 0,00
 Riferimento normativo: Esenti ex Art. 10

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
 Dettaglio pagamento

Modalità: MPOS (bonifico)
 Importo: 2,50
 Codice IBAN: IT33F0306913831100000001481

Versione prodotta con foglio di stile SDI www.fatturapa.gov.it

Ogni sistema di fatturazione elettronica mette a disposizione le proprie informazioni per finalizzare correttamente la formazione del documento, quindi, è opportuno anche verificare le procedure dei vari portali che potrebbero semplificare e automatizzare alcuni passaggi.

IL CASO DELLA FATTURA UE

Quanto fin qui esposto considera il caso più comune che i costi per servizi bancari e finanziari esteri esenti, come avviene in Italia nella generalità dei casi, siano esposti dal fornitore estero su documenti contabili diversi da una fattura, come può essere un estratto conto bancario, un prospetto riepilogativo, o altro documento simile. Tuttavia può accadere, seppur raramente, che l'operatore estero emetta un documento qualificabile come fattura o *invoice*, in questo caso specifico:

- se il fornitore è un **operatore extra UE**, la particolarità della fattispecie non avrà implicazioni sulla procedura fin qui esposta;
- se il fornitore è un **operatore UE**, *“il contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), che in questo caso – essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE – avviene integrando la fattura ricevuta [...] con il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1 n.1 del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento”*.

Intrastat

Problematica consequenziale è quella di definire se questa fattura UE dovrà essere o meno inserita nel Modello Intra: l’indicazione principale a riguardo arriva dall’articolo 5 comma 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 in base al quale:

“gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi [...] non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente”.

Di conseguenza starà alla cura e alla prudenza dell’operatore verificare il regime IVA applicabile nel paese del prestatore UE o in alternativa inserire la suddetta fattura nel Modello Intra, a meno che sullo stesso documento contabile non sia chiaramente indicato che nel paese di origine questa tipologia di servizi siano qualificabili come esenti. Si ricorda che, dal giorno 1° gennaio 2021, per effetto della cosiddetta Brexit, le eventuali fatture ricevute da un operatore con sede nel Regno Unito dovranno essere trattate come documenti extra UE, quali in effetti sono; le medesime considerazioni valgono per il caso in cui il fornitore sia sito in Irlanda del nord (da non confondere con Irlanda), essendo, quella in esame, una fornitura di servizi.

ATTENZIONE

Il Modello Intra acquisti va presentato solamente nel caso in cui gli acquisti da fornitori intracomunitari in uno dei 4 trimestri precedenti abbiano superato l’importo di € 350.000,00.

Nel caso specifico di SumUp, il Modello Intra acquisti va presentato (eventualmente) solo in presenza di acquisto intracomunitario relativo al supporto fisico (il POS).

Nel caso invece delle prestazioni di servizi collegate alla percentuale trattenuta sul transato, essendo un servizio di natura finanziaria, con riferimento anche alla normativa dell’Irlanda (paese in cui ha sede SumUp) o altro paese comunitario, sono escluse dalla compilazione del Modello Intra.

Esterometro

L’esterometro “puntuale”, ovvero quello che si esegue su ogni singola operazione, consiste nell’invio del documento elettronico TD17, nel quale, nel caso di servizi bancari e finanziari, la natura dell’operazione dovrà essere identificata con il codice N4 riservato alle operazioni esenti.

ATTENZIONE

Se il servizio acquistato è rilevante ai fini IVA e chi lo fornisce è un soggetto extracomunitario c’è l’obbligo di autofatturazione (documento TD17), se invece il fornitore è comunitario bisogna verificare se si è iscritti al VIES (VAT Information Exchange System) o meno. Se non si è iscritti, l’operazione non è un servizio intracomunitario e il fornitore applicherà la normativa IVA interna del proprio paese. Se invece si è iscritti al VIES dovrà emettere il documento TD17 per i servizi intracomunitari (come SumUp).

Ricordiamo che per questa tipologia di servizi, ai fini dell’esterometro non si applica alcuna specifica esclusione. Sono infatti escluse dagli obblighi di comunicazione con l’esterometro soltanto le operazioni di acquisto di beni e di **servizi non territorialmente rilevanti in Italia**, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione. Si tratta quindi di merce acquistata all’estero e che non entra in Italia (con l’eccezione delle triango-

lazioni comunitarie), degli alberghi esteri, dei ristoranti esteri, dei noleggi a breve termine di mezzi di trasporto esteri, dei trasporti di persone eseguiti all'estero e delle prestazioni di accesso a manifestazioni estere.

ATTENZIONE

L'esterometro prescinde dall'ammontare e dalla tipologia di acquisti effettuati e quindi andrà sempre compilato e inviato.

IL CASO SUMUP

Tra i vari operatori esteri del settore, ci soffermiamo ora su SumUp per poter dare un esempio concreto delle situazioni in cui l'operatore italiano può trovarsi nel caso in cui acceda ai servizi di operatori esteri.

SumUp è un fornitore leader di servizi finanziari e un Istituto di Moneta Elettronica registrato con l'autorizzazione a offrire servizi di pagamento all'interno dello Spazio economico europeo. Tale autorizzazione è concessa dalla Central Bank of Ireland con il numero di registrazione C195030.

SumUp può inviare fatture con partita IVA tedesca, irlandese, olandese e altre in base allo sviluppo della sua attività. Se in fase di registrazione sul portale verrà compilata l'anagrafica dell'operatore italiano con attenzione, indicando nel modo corretto la partita IVA e il suffisso "IT", SumUp verificherà la presenza o meno nel VIES dello stesso. In caso di assenza dell'operatore italiano nel VIES, l'operazione non verrà fatturata come comunitaria. Nel caso in cui trovasse la posizione attiva nel VIES emetterà fatture che l'operatore nazionale dovrà gestire con il meccanismo del reverse charge, integrando la fattura ricevuta o con l'IVA nel caso di acquisto di beni o con la mera indicazione che trattasi di operazioni finanziarie esenti nel caso di prestazioni di servizi, mediante la procedura elettronica con invio allo SDI di un file xml con le seguenti caratteristiche:

- tipo documento *"TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari"* nel caso di acquisto del supporto POS da SumUp;
- tipo documento *"TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"* per le prestazioni di servizi finanziari offerte da SumUp in relazione alla percentuale trattenuta sul transato.

Nel caso di acquisto del POS, si dovrà valutare l'obbligo di inviare il Modello Intra acquisto beni. In caso di addebito di commissioni per le transazioni, dovrà compilare e inviare il Modello Intra servizi, considerando le soglie che consentono di non inviarlo.

In Italia, oltre a SumUp, ci sono diverse altre società che offrono servizi simili di pagamento mobile per piccole imprese e professionisti autonomi. Ognuno di questi operatori ha le proprie caratteristiche e vantaggi distinti; quindi è importante valutare attentamente le opzioni disponibili e confrontare le tariffe, le funzionalità, il supporto clienti e gli adempimenti connessi alla loro natura, prima di prendere una decisione.

IL CASO DEI FORFETARI

Versamento Iva

Anche i contribuenti in regime forfetario sono tenuti ad assolvere gli obblighi IVA in luogo del cedente/prestatore integrando la fattura con indicazione dell'imponibile e dell'IVA nonché versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo (codice tributo 6001, 6002, ecc.). L'IVA a credito della fattura così integrata risulta comunque indetraibile. Quanto sopra si verifica:

- per le fatture ricevute in relazione ad acquisti di servizi presso soggetti non residenti;
- nel caso di acquisti intracomunitari (si rammenta che gli acquisti di beni nella UE sono considerati acquisti intracomunitari solo quando viene superato effettuato nell'anno solare precedente il limite di € 10.000).

Intrastat

Nel caso di ricorso ai servizi di questo operatore SumUp, il contribuente in regime forfetario non dovrà fare nulla se nell'anno solare antecedente ha acquistato complessivamente meno di € 10.000,00 da fornitori europei, perché è prevista questa franchigia che evita l'adempimento IVA; se al contrario ha superato questo importo, dovrà versare l'IVA relativa all'acquisto intracomunitario entro il 16 del mese successivo.

Infine, si ricorda che per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (esclusi i forfetari sotto soglia) è richiesta l'iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System).

Esterometro

Dal 1° luglio 2022 è operativa la nuova modalità di invio dell'Esterometro con invio puntuale tramite SDI. Detto obbligo interessa anche i forfetari in quanto tenuti all'emissione della fattura elettronica.

I CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI ALL'OPERATORE RESIDENTE DA SATISPAY

Satispay business (società con sede in Lussemburgo) può concordare con l'esercente il riconoscimento di un corrispettivo da calcolarsi sulla commissione pagata dal consumatore.

L'operazione in tal caso si caratterizza per la retrocessione, nei confronti dell'esercente, di una parte della commissione spettante alla società estera per il servizio di pagamento reso nei confronti del consumatore. Trattandosi di corrispettivi relativi a operazioni finanziarie, gli stessi devono essere emessi senza addebito di IVA sulla fattura, con l'annotazione "Servizi soggetti a inversione contabile. IVA a carico del destinatario in conformità all'articolo 196 della Direttiva 2006/112/CE". Trattandosi di operazione attiva, la stessa potrà essere veicolata tramite sistema di interscambio, utilizzando il tipo documento TD01 (fattura ordinaria), con annotazione nel registro delle fatture emesse, e non autofattura con tipo documento TD17.

Per quanto riguarda gli adempimenti Intrastat andranno verificate le soglie sulle operazioni attive: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro si dovrà adempiere mensilmente, se, invece, nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro basterà effettuare l'adempimento trimestralmente.

Satispay offre un sistema di incentivi per gli esercenti che accettano pagamenti tramite la sua piattaforma. Questo può includere, ad esempio, il riaccredito di una parte delle commissioni o altri incentivi economici, al fine di promuovere l'uso del servizio sia da parte dei consumatori che degli esercenti. Questa pratica non è insolita nel mondo dei servizi di pagamento, dove le aziende cercano di aumentare l'adozione della loro tecnologia attraverso incentivi. Nel caso in cui anche altri operatori riconoscano delle commissioni, sarà necessario verificare se ricorrano le condizioni per dover emettere una fattura per operazioni attive.

IL CASO QUADRO RW PER CONTI PAYPAL

Qualsiasi persona fisica residente in Italia, ai fini del monitoraggio fiscale, deve compilare il quadro RW del Modello Redditi, indicare tutti gli investimenti detenuti all'estero e qualsiasi attività finanziaria estera e versare l'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

Se si detengono depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo nell'anno non ha mai raggiunto i 15.000 euro, non si è soggetti al monitoraggio fiscale e quindi non si deve assolutamente dichiarare nulla.

Se si hanno conti e attività che superano questa soglia, si ha il dovere di indicare la cifra degli investimenti e delle attività detenute all'estero durante un determinato periodo d'imposta. Tale obbligo esiste anche quando, durante il periodo d'imposta, si è proceduto al disinvestimento totale delle attività e degli investimenti.

La compilazione del quadro RW coinvolge il conto PayPal.

Oggi si fanno sempre più acquisti on line e, molto spesso, per evitare di imbarcarsi in brutte situazioni vengono utilizzati i circuiti ritenuti più affidabili. Uno di questi è il circuito PayPal. Per aprire un conto basta solo andare sul portale ufficiale di PayPal ed effettuare la registrazione e poi devi scegliere il tipo di conto da aprire:

- conto per uso personale per gli acquisti on line;
- conto business per l'invio e la ricezione di denaro, adatto per chi lavora su internet perché commercia in maniera molto sicura.

Chiarisco subito una cosa, il conto PayPal è a tutti gli effetti un istituto finanziario estero, con sede in Lussemburgo. Proprio per questo, tutto il denaro che viene detenuto all'interno di questo conto corrente è soggetto a monitoraggio fiscale. Ciò significa che, come tale, il conto PayPal dovrà essere considerato come un qualsiasi conto corrente estero, ma quali sono i limiti del conto PayPal affinché non si debba compilare il quadro RW (monitoraggio fiscale)?

I limiti da tenere in considerazione sono:

- valore massimo del conto PayPal raggiunto durante l'anno
- giacenza media del conto PayPal raggiunta durante l'anno.

Pertanto, se il valore massimo si attiene al di sotto della soglia dei 15.000 euro, mentre la media giornaliera non supera i 5.000 euro, non scatta in nessun modo il monitoraggio fiscale.

Per la dichiarazione, qualora si sia soggetti a monitoraggio, bisogna pagare l'imposta di 34,20 euro sul valore dell'attività finanziaria che si detiene all'estero e compilare il quadro RW del Modello Redditi. Se non si procede alla compilazione del quadro RW, ci si espone a sanzioni.

Ovviamente, se non si superano quei limiti, non si è tenuti a nessuna indicazione nel quadro RW.

Si ricorda, infine, che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW del Modello Redditi gli enti commerciali; le Sas (società in accomandita semplice); le Snc (società in nome collettivo) e le società di capitali (Spa, Sapa, Srl).

ATTENZIONE

Se si utilizza il conto Paypal per ricevere i guadagni, bisogna prestare attenzione alla verifica della consistenza del conto per determinare se sarà necessaria o meno la compilazione del quadro RW. Se il conto PayPal viene utilizzato soprattutto per acquisti on line, difficilmente verranno superati quei limiti.

DINAMICHE EVOLUTIVE DEI SERVIZI FINANZIARI ESTERI

SumUp è principalmente conosciuta come azienda che offre soluzioni di pagamento mobile, permettendo ai commercianti di accettare pagamenti con carta tramite dispositivi mobili. Non offre la possibilità di aprire conti correnti per i clienti, ma si concentra sulla fornitura di servizi di pagamento e processamento delle transazioni per le piccole e medie imprese.

Satispay, d'altra parte, è un sistema di pagamento mobile che consente agli utenti di effettuare pagamenti, inviare denaro agli amici e acquistare servizi e prodotti presso esercizi convenzionati utilizzando un'app sul proprio smartphone. Anche se Satispay permette di gestire movimenti di denaro tramite l'app, non fornisce un vero e proprio conto corrente bancario, ma lavora attraverso un portafoglio elettronico collegato al proprio conto bancario o carta di credito.

Entrambe sono quindi più vicine a fornitori di servizi di pagamento che non a banche tradizionali, e non offrono la possibilità di aprire conti correnti nel senso convenzionale.

PayPal è un'azienda che offre servizi di pagamento online, permettendo agli utenti di inviare e ricevere denaro, effettuare acquisti online, e gestire transazioni finanziarie attraverso internet con facilità. Non è una banca nel senso tradizionale, ma è considerata un'istituzione finanziaria per quanto riguarda la gestione dei fondi degli utenti. Con PayPal, non si apre un "conto corrente" nel modo in cui si farebbe con una banca tradizionale. Gli utenti creano un conto PayPal che può essere collegato ai loro conti bancari, carte di credito o di debito per finanziare le transazioni o ricevere denaro. Il conto PayPal funge da intermediario digitale, offrendo un livello

aggiuntivo di sicurezza e privacy, poiché i dettagli finanziari dell'utente non vengono condivisi con i venditori o altri terzi durante le transazioni. PayPal offre anche alcune funzionalità tipiche dei servizi bancari, come la possibilità di tenere saldo nel proprio conto PayPal, effettuare trasferimenti di denaro a familiari o amici, e ricevere pagamenti per vendite o servizi. Tuttavia, la sua principale funzione resta quella di facilitare i pagamenti online e non offre tutti i servizi che ci si aspetterebbe da una banca tradizionale, come prestiti, mutui o conti di risparmio con interessi.

Per quanto riguarda PayPal, è importante analizzare come si utilizza il conto. Se il saldo PayPal è collegato direttamente a un conto corrente o a una carta di credito italiana e non si detengono fondi su PayPal come un "saldo" mantenuto su una piattaforma estera, non è necessario dichiararlo nel quadro RW. Tuttavia, se si mantiene un saldo in PayPal poiché considerabile come un conto estero su cui si ha la disponibilità, sarà necessario includerlo nel quadro RW. La logica dietro questa disposizione è che PayPal, pur non essendo una banca nel senso tradizionale, consente agli utenti di detenere denaro nei loro conti, funzionando in modo simile a un deposito finanziario.

Poiché i servizi e lo sviluppo di questi operatori, ma anche tutti gli altri del settore è in continua evoluzione, sarà necessario monitorare continuamente e con attenzione i servizi offerti, anche per non perdersi la necessità di compilare il quadro RW per ora limitata a PayPal.

Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2024



A cura di Chiara Zantedeschi

Entro il prossimo 18 marzo (poiché il 16 marzo cade di sabato) deve essere effettuato il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri contabili, ovvero si fa riferimento alla previsione di cui all'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 (Tariffa sulle concessioni governative. Bollatura e numerazione libri e registri) che cita

“La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.”

L'obbligo riguarda i seguenti soggetti:

- Società per azioni (SpA);
- Società in accomandita per azioni (Sapa);
- Società a responsabilità limitata (Srl);
- Società consortili a responsabilità limitata o per azioni;
- Sedi secondarie di società estere;
- Consorzi e aziende di enti locali;
- Enti pubblici;
- Società di capitali e consortili in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Sono quindi **escluse** da tale obbligo:

- Società cooperative;
- Società di mutua assicurazione;
- Consorzi che non hanno la forma di società consortili;
- Imprese individuali;
- Società di persone (Snc, Sas);
- Enti non commerciali;
- Società di capitali dichiarate fallite (in questo caso è il giudice che provvede alla vidimazione senza spese) o in liquidazione giudiziale (il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dal Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza);
- Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (a condizione che il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002);

I soggetti interessati di cui sopra devono provvedere alla vidimazione iniziale dei libri sociali obbligatori previsti dall'art.2421 codice civile, ovvero:

- libro dei soci
- libro delle obbligazioni

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Pertanto sono oggettivamente esclusi:

- Registri fiscali;
- Registro di carico e scarico dei rifiuti;
- Registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi;
- Formulare d'identificazione trasporto dei rifiuti.

La vidimazione iniziale consiste nella numerazione e bollatura dei registri obbligatori presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un Notaio. Per gli altri libri contabili, quali libro giornale e libro degli inventari è rimasto l'obbligo di numerazione progressiva per anno e l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, mentre per i libri e registri previsti dalla normativa fiscale, quali i registri iva e il registro beni ammortizzabili, è prevista esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine.

La vidimazione iniziale, ovvero quella da effettuare per l'anno di inizio attività, deve essere fatta utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: **AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI**, e deve essere fatta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

I soggetti obbligati, per gli anni successivi devono versare l'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa determinata forfettariamente in base all'ammontare del capitale sociale e indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dal loro numero di pagine.

L'ammontare da pagare è:

- **309,87 euro**, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro
- **516,46 euro**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito.

Il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno (per il 2024 la scadenza slitta al 18 Marzo poiché il 16 cade di sabato), utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "**7085** - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento, in questo caso **2024**.

La tassa di vidimazione dei libri sociali è deducibile ai fini IRES e IRAP.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le diverse riduzioni previste dalla norma che dipendono dalla data nella quale viene effettivamente effettuato il versamento del dovuto e della sanzione.

In caso di ravvedimento operoso, occorre infine ricordare che per la quota parte dovuta a titolo di **sanzione** è prevista una particolare metodologia di versamento: mentre la tassa, incrementata dagli interessi, dovrà essere versata con F24 utilizzando sempre il codice tributo 7085, la sanzione dovrà essere versata con modello F23, così compilato:

- Codice ufficio: RCC
- Causale: SZ
- Anno di riferimento: nel nostro caso 2019
- Codice tributo: 678T - sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative.

È sempre tutto urgente in ufficio: sarà vero, oppure sono “false” urgenze?



A cura di Mario Alberto Catarozzo

Chi lavora in ufficio, che sia l'azienda o lo Studio professionale, conosce bene le dinamiche di lavoro dove ogni cosa risulta urgente e importante. Lo stress non può che essere la conseguenza diretta di un ambiente votato all'urgenza. Ma sarà davvero tutto urgente? Sarà davvero tutto importante? Certamente no. Cerchiamo allora di capire dove trovare la chiave di volta per modificare questo trend che fa lavorare tutti sotto pressione, anche quando non ce n'è motivo.

IMPARARE A DARE LE PRIORITÀ

Il primo passo per mettere ordine alle cose da fare in ufficio è allenarsi a definire le **priorità**, così da distinguere ciò che richiede un impegno immediato, da ciò che può essere posticipato. I due criteri ordinatori che permettono di definire le priorità sono l'**urgenza** e l'**importanza**.

Il primo criterio è di più semplice applicazione, perché è legato ad una **data di scadenza**. Una attività è più urgente di un'altra quando ha una data di scadenza più vicina. Tale data può essere fissata da fonti esterne, come leggi e regolamenti, da una terza persona o da noi stessi. Da qui discende anche il valore di stabilire sempre una *dead line* nelle attività da compiere se non ne posseggono già una.

Il secondo criterio, invece, richiede qualche ragionamento in più. Stiamo parlando dell'importanza: come definire se un'attività è importante o se non lo è? Cominciamo con il dire che l'importanza non necessariamente è un criterio oggettivo, anzi. Ciò che determina il valore dell'importanza di un'attività sono le **conseguenze** positive o negative legate al compimento o meno della stessa. Tali conseguenze possono essere economiche o di immagine, etiche o sociali. Si comprende, quindi, come la valutazione sia prettamente soggettiva: ciò che è importante per una persona, potrebbe non esserlo per un'altra. **Ecco perché nel caso di delega è sempre necessario definire una *dead line* all'attività delegata e accompagnarla con alcune specifiche che ne chiariscano l'importanza per il delegante.** A questo punto, attraverso il mix dei due criteri su esposti è possibile dare le priorità alle attività da compiere, evitando di definirle tutte urgenti o tutte importanti. Apprendere tale competenza equivale a dare tridimensionalità alle cose da fare, invece che appiattirle tutte sullo stesso piano di urgenza e importanza.

CHE RUOLO GIOCA L'ANSIA?

Se per alcuni la difficoltà nel fissare le priorità è legata ad una mancanza di competenze o a cattive abitudini, come ad esempio fare una check list delle attività quotidiane da compiere appiattendolo tutto, per altri il vero problema è l'**ansia**.

Esistono a questo proposito due tipologie di persone, che hanno un rapporto opposto con il tempo: le persone ansiose, che non vedono l'ora di togliersi dai piedi le cose da fare e le persone procrastinatrici, che rimandano finché possibile. Entrambe hanno il problema di non saper pianificare le attività e, quindi, di non saper procedere con le priorità giuste. In particolare, le persone ansiose tendono a svolgere le attività spinte dalla paura di di-

mentricarsi, di non fare in tempo, di fare brutta figura o, più semplicemente, dal desiderio di avere l'agenda degli impegni vuota. Per costoro le attività sono urgenti, sempre. Il loro approccio, dunque, è più finalizzato a dare una risposta all'ansia – che in quanto tale è una sensazione disagiata – che non utilizzare una strategia operativa di lavoro.

Esiste una soluzione per chi ha un atteggiamento simile? La risposta è certamente sì. Va, tuttavia, distinta l'ansia come atteggiamento, dall'ansia patologica. La prima è un modo di fare spesso collegato ad abitudini, a comportamenti appresi da precedenti mentori o acquisiti durante un certo periodo di vita e poi divenuti routine. In questo caso è bene prendere consapevolezza dei propri comportamenti (tenere un diario per qualche giorno dove annotare semplicemente i propri comportamenti e pensieri può essere sufficiente). Il secondo passo è avere la volontà di introdurre migliorie. Il terzo passo è acquisire competenze nel definire le priorità (ci sono molti libri al riguardo, corsi di formazione e anche video su Youtube). La costanza farà poi il resto. Il piacere che deriverà dal vedere che dal nostro diverso atteggiamento deriva un cambio di gestione del lavoro, molto più efficace ed efficiente farà da rinforzo nel mantenere questa nuova abitudine nel tempo.

Nel secondo caso, invece, quindi l'ansia patologica che fa vivere male, sembra incontrollabile e ci fa sentire sempre in pericolo e sempre esposti a conseguenze disastrose, la miglior cosa è rivolgersi ad uno psicoterapeuta che ci potrà aiutare a capire le cause e a rimuoverle. Il lavoro, in questo caso, è una conseguenza e non una causa del malessere.

E SE L'ANSIA È DEL CAPO?

Oltre all'ansia di chi deve dare attuazione alle attività di ufficio, esiste anche l'**ansia di chi delega** le attività. Capita molto frequentemente che il capo non si fidi del collaboratore – oppure non si fida di nessuno – e fissa delle scadenze assolutamente irrealistiche nella delega. La ragione è che vuole “portarsi avanti”, teme che non gli vengano consegnate le cose in tempo, ha bisogno di margine di sicurezza e così via. Fatto sta che il collaboratore si trova a dover adempiere con urgenza ad attività che urgenti non sono. Che fare in questo caso? Alcuni risolvono la questione, una volta capito il “giochino” del capo che anticipa arbitrariamente le scadenze, posticipandole di propria iniziativa, con la conseguenza di acuire ancora di più l'insicurezza del capo e creare scontri. Sarebbe meglio, invece, affrontare serenamente in modo trasparente la questione, in modo da evitare l'effetto “al lupo al lupo” dove la volta che un'attività realmente richiede di essere eseguita con urgenza venga sottovalutata.

Qualcosa di simile avviene anche con i colleghi e non solo con i capi: quando un'attività richiede l'intervento sequenziale di più persone, alcune fissano date arbitrarie, per proprie paure o diffidenze verso i colleghi, provocando anche qui gli effetti di cui sopra.

L'URGENZA DEL CLIENTE

Esiste un terzo tipo di urgenza: quella del cliente che richiede una attività. Per il cliente il proprio interesse è sempre il più importante e il più urgente, non foss'altro che è il proprio. Chi lavora con la clientela o con il pubblico conosce bene questo atteggiamento del “tutto e subito”. Che fare in questi casi? La prima cosa è avere in mano il timone della relazione e saper gestire con fermezza le priorità. Chi, infatti, si fa soverchiare dal cliente per timori vari, finisce dritto sotto ansiolitici. Partiamo dall'idea che per il cliente tutto ciò che lo riguarda ha una importanza particolare e una certa urgenza. Detto ciò, starà a noi saper definire realmente le urgenze e il grado di importanza delle richieste. Una volta fatto ciò, è utile saper comunicare in modo chiaro, empatico, cortese e deciso perché una richiesta può essere evasa non subito. A volte (diamo anche la buona fede al cliente) non ha la conoscenza della materia tale da poter realmente definire lui stesso il grado di urgenza e importanza. Ricordiamoci che anche la definizione dell'urgenza e dell'importanza di un'attività per il cliente è parte della consulenza.

CONCLUSIONI

Lo stress fa parte della vita lavorativa di tutti e gli strumenti tecnologici con cui lavoriamo oggi certo non aiutano. La vita è sempre più frenetica e così anche il lavoro. I clienti sono abituati oramai ad avere tutto subito e questo è spesso l'atteggiamento con cui si rivolgono ai consulenti. L'ansia è parte del carattere di molte persone e spesso diviene un *modus operandi* di cui non ci si rende più conto. Detto tutto ciò, è importante sapere che **possiamo sempre migliorare la gestione del proprio tempo attraverso la capacità di dare le priorità alle attività, in funzione dell'urgenza e dell'importanza che esse rivestono**. Prendere consapevolezza e voler dare più ordine al proprio lavoro quotidiano è possibile e, spesso, più semplice di quanto inizialmente si pensi.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2024: Euro 120 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Emanuela Ardillo, Mario Alberto Catarozzo, Massimo Gamberoni, Luca Malaman, Emanuele Pisati, Vincenzo Verrusio, Pierfranco Santini, Alessio Zanon, Chiara Zantedeschi

Chiuso in redazione il 14 febbraio 2024

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2024 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)